



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 180 del 19 novembre 2021

Progetto:	<p>Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Progetto di un impianto eolico, denominato "Progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW, sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle relative opere di connessione site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT)"</p> <p>ID_VIP: 5320</p>
Proponente:	GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

-la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

-il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:

-l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

-l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni*

supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;

-gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:

- Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22*”

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

-il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

-le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);

-le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;

-Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;

-le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;

-le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- Il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

PRESO ATTO che:

- il progetto proposto è stato elaborato nel quadro con riferimento ai piani e ai programmi nell'area vasta prodotti da vari Enti Pubblici, a scala regionale, provinciale e comunale, al fine di correlare il progetto oggetto di studio con la pianificazione territoriale esistente.

CONSIDERATO che:

- il Progetto oggetto della presente valutazione prevede l'installazione di n. **6 aerogeneratori**, due dei quali (siglati FER A1 e FER A2) aventi potenza 5 MW, ed i restanti 4 (FER A3, FER A4, FER A5 e FER A6) della potenza unitaria di 6 MW, per una **potenza complessiva di 34 MW**;

- Le turbine avranno le caratteristiche dimensionali riportate di seguito: FER A1 e FER A2 - Altezza hub (mozzo): 102,5 metri; Diametro rotore: 145 metri; **Altezza complessiva: 175 metri**. FER A3, FER A4, FER A5 e FER A6 - Altezza hub (mozzo): 122,5 metri; Diametro rotore: 155 metri; Altezza complessiva: 200 metri. Si tratta, dunque, di **aerogeneratori classificabili come di “grande taglia”**;
- l'intervento progettuale prevede l'installazione di n. 6 aerogeneratori nel Comune di Ferrandina mentre il tracciato del cavidotto di interconnessione attraversa i comuni di Salandra e Garaguso. Quest'ultimo ospiterà anche lo stallo per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) presso la futura Sottostazione Elettrica (SSE) sita in località “C. Vaccarizza”;
- L'impianto, ovvero il poligono che lo racchiude, occuperà un'area **approssimativamente di 637 ha, solo marginalmente occupata dalle macchine**, dalle rispettive piazzole e strade annesse, mentre la totalità della superficie potrà continuare ad essere impiegata secondo la destinazione d'uso cui era destinata precedentemente alla localizzazione dell'impianto;
- il progetto prevede che i cavidotti interrati, indispensabili per il trasporto dell'energia elettrica da ciascun aerogeneratore alla Stazione Elettrica di Trasformazione (SET) AT/MT per l'immissione in rete, percorreranno lo stesso tracciato della viabilità di servizio prevista per i lavori di costruzione e gestione del parco eolico. Nelle aree esterne a quelle interessate dai lavori, i tracciati sfrutteranno la viabilità pubblica principalmente al fine di minimizzare gli impatti sul territorio interessato;
- La viabilità interna al campo eolico sarà costituita da una serie di infrastrutture, in parte esistenti da adeguare ed in parte da realizzare ex-novo, che consentiranno di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno posizionati gli aerogeneratori. Nelle zone in cui le strade di progetto percorreranno piste interpoderali esistenti le opere civili previste consisteranno in interventi di adeguamento della sede stradale per la circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore. Detti adeguamenti prevedranno dei raccordi agli incroci di strade e nei punti di maggiore deviazione della direzione stradale oltre ad ampliamenti della sede stradale nei tratti di minore larghezza. Nella fattispecie, la sede stradale sarà portata ad una larghezza minima della carreggiata stradale pari a 5.00 m.

CONSIDERATO altresì che:

- il presente parere si è basato sull'analisi della seguente documentazione:
 1. R01_A.1 – Relazione generale
 2. R01_A.2.1 – Relazione geologica
 3. R03_A.2.2 - Report di fine Campagna Geognostica
 4. R04_A.2.3 - Report Verifica di Stabilità di Versante
 5. R05_A.3 - Relazione idrologica e idraulica
 6. R06_A.4.0 - Relazione archeologica
 7. R07_A.5 - Studio anemologico
 8. R08_A.6 - Valutazione previsionale di impatto acustico
 9. R09_A.7 – Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti
 10. R10_A.8 – Studio sugli effetti dello shadow flickering
 11. R11_A.9 - Relazione tecnica impianto eolico
 12. R12_A.10 - Relazione tecnica delle opere architettoniche
 13. R13_A.11 - Relazione preliminare sulle strutture
 14. R14_A.12 - Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico
 15. R15_A.13 - Piano particellare di esproprio descrittivo
 16. R16_A.14 - Cronoprogramma
 17. R17_A.15 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 18. T01_A.16.a.1 - Corografia di inquadramento dell'area
 19. T02_A.16.a.2 - Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo
 20. T03_A.16.a.3 - Corografia generale
 21. T04_A.16.a.4.1 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli paesaggistici e storico-architettonici
 22. T05_A.16.a.4.2 - Carta dei vincoli dell'area - Vincoli naturalistici ed ambientali
 23. T06_A.16.a.5 - A.16.a.6-A.16.b.1-A.16.b.5 - Carta con localizzazione georeferenziata
 24. T07_A.16.a.7 - Planimetria Ubicazione Indagini Geognostiche

25. T08_A.16.a.8 - Carta Geologica
 26. T09_A.16.a.9 - Carta Geomorfologica
 27. T10_A.16.a.10 - Carta Idrogeologica
 28. T11_A.16.a.11 - Profili geologici
 29. T12_A.16.a.11.1 - Carta della Microzonazione Sismica
 30. T13_A.16.a.11.2 - Carta di sintesi della Criticità e Pericolosità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica
 31. T14_A.4.1 - Carta archeologica
 32. T15_A.4.2 - Carta delle UT
 33. T16_A.4.3 - Carta del rischio archeologico
 34. T17_A.16.a.12 - Corografia dei bacini
 35. T18_A.16.a.13-A.16.a.14 - Planimetrie stradali e profili longitudinali
 36. T19_A.16.a.15 - Planimetria generale aree oggetto dell'intervento - stato di fatto
 37. T20_A.16.a.16-A.16.a.18 - Planimetria catastale e particellare grafico delle aree oggetto di intervento
 38. T21_A.16.a.17 - Sezioni trasversali della viabilità di progetto
 39. T22_A.16.a.19-A.16.b.6 - Planimetria del tracciato dell'elettrodotto
 40. T23_A.16.a.20 - Planimetria con individuazione di tutte le interferenze
 41. T24_A.16.a.21 - Planimetria della sistemazione finale del sito
 42. T25_A.16.b.2 - Sezioni tipo-A.16.b.3 - Schemi funzionali-A.16.b.8 – Disegni architettonici
 43. T26_A.16.b.4 - Schema di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e trasmissione
 44. T27_A.16.b.7 - Schemi elettrici impianto eolico
 45. T28_A.16.b.9.1 - Disegni architettonici SET
 46. T29_A.16.b.9.2 - Planimetria tubazione di scarico acque di piazzale SET
 47. T30_A.16.b.9.3 - Planimetria di dettaglio piazzola di montaggio
 48. T31_A.16.d.1 - Planimetria di inserimento paesaggistico ed ambientale
 49. T32_A.16.d.2 - Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione
 50. T33_A.16.d.3 - Sezioni tipo stradali
 51. R01_A.17.1 - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento programmatico
 52. R02_A.17.2 - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale
 53. R03_A.17.3 - Studio di Impatto Ambientale - Quadro di riferimento ambientale
 54. R04_A.17.4 - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non tecnica
 55. R05_A.17.5 - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Monitoraggio Ambientale
 56. R01_A.18 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
 57. R02_A.19.0 - Relazione paesaggistica
 58. T01_A.19.1 - Carta dell'intervisibilità
 59. T02_A.19.2 - Carta dell'intervisibilità cumulata
 60. T03_A.19.3 - Carta dei vincoli paesaggistici - Buffer 50 Htot
 61. T04_A.19.4 - Carta dei vincoli paesaggistici - Area parco
 62. T05_A.19.5 - Mappa dell'impatto paesaggistico
 63. T06_A.19.6 – Fotoinserimenti
 64. T07_A.19.7 - Carta delle aree protette
 65. R03_A.20 - Studio di inquadramento su avifauna e chiroterti
 66. R04_A.21 - Computo metrico estimativo
 67. R05_A.22 - Quadro economico
 68. R06_B - Piano di gestione e manutenzione dell'impianto
 69. R07_C - Progetto di dismissione dell'impianto
- Oltre a:
- ✓ R01_D - Prime indicazioni sulla sicurezza,
 - ✓ R02_E - Elenco norme ed Enti competenti.

DATO ATTO che:

- il presente parere è basato sui **documenti messi a disposizione della presente Commissione Tecnica VIA - VAS** dalla Direzione competente del MiTE e qui sopra interamente citati;

- **la domanda verrà valutata sulla base dei seguenti** criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

PRESO ATTO del seguente parere:

- Con allegata nota CTVA/1193 del 09.03.2021, acquisita il 10.03.2021 con prot. MATTM/24877, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a seguito della propria attività di analisi e di valutazione, ha comunicato alla scrivente la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione presentata nell'ambito del procedimento in epigrafe;

In ordine alla richiesta di integrazione documentale del Ministero della Transizione Ecologica – Divisione V- Sistemi di valutazione Ambientale:

- preso atto dell'intera documentazione progettuale dell'intervento in oggetto, e sulla scorta delle analisi e verifiche redatte dai progettisti e innanzi sintetizzate, il Gruppo Istruttore 7 di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta ha espresso la necessità di acquisire le integrazioni documentali e di analisi su: territorio – paesaggio – vegetazione ed ecosistemi; mitigazione; compensazione; acque superficiali e sotterranee; fase di cantiere; terre e rocce da scavo; programma di monitoraggio ambientale e cronoprogramma;
- sulla base di quanto sopra il progetto di un nuovo parco eolico di proprietà, denominato "Montagnola" è stato rielaborato;
- in questa sede sono pervenuti degli elaborati tecnici integrativi prodotti dalla Società GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l. con nota acquisita ad aprile 2021, ed in particolare:
 - ✓ F0302CR05B_A_17_5-Studio_di_Impatto_Ambientale-Piano_di_monitoraggio_ambientale,
 - ✓ F0302LR01A_Relazione_sulle_integrazioni_richieste_dal_MTE.

In ordine alla pubblicità:

- la Società GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l. con nota acquisita al prot. 0080653/MATTM del 12/10/2020 ha comunicato di aver presentato in data 04/05/2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del *"Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW"*, compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominato *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"*. Il progetto è localizzato in Basilicata, nel territorio del Comune di Ferrandina; le infrastrutture di connessione sono localizzate anche nei territori comunali di Salandra e Garaguso.

CONSIDERATO ED EVIDENZIATO che:

- lo studio progettuale del Proponente contiene:
 - **Descrizione complessiva del progetto:** il nuovo impianto di produzione sarà costituito da 6 aerogeneratori, due dei quali aventi potenza 5 MW, ed i restanti 4 della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 34 MW. Gli aerogeneratori saranno ubicati in località Comune di Ferrandina mentre il tracciato del cavidotto di interconnessione interessa i Comuni di Salandra e Garaguso.
- oltre al Comune di Ferrandina, in cui verranno localizzati i 6 aerogeneratori, saranno attraversati dal tracciato del cavidotto di interconnessione i Comuni di Salandra e Garaguso. Quest'ultimo ospiterà anche lo stallo per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) presso la futura Sottostazione Elettrica (SSE) sita in località "C. Vaccarizza";

1. Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto:

- Gli aerogeneratori sono ad asse orizzontale. I modelli scelti sono del **tipo Siemens Gamesa SG 5.0-145 (5 MW) e SG 6.0-155 (6MW)**, costituiti da struttura tubolare in acciaio di colore bianco, sulla cui estremità, al di sopra di un cuscinetto, si poggia una navicella bianca a forma di parallelepipedo contenente la maggior parte delle apparecchiature che governano il funzionamento della macchina, incluso l'albero attorno al quale gira un rotore tripala;
- si tratta di aerogeneratori di grande taglia, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
 - Rotore a tre pale realizzate in fibra di vetro rinforzata con resina epossidica, posto sopravento alla torre di sostegno e di diametro pari a 145 m per il modello SG 5.0-145 e 155 m per il tipo SG 6.0-155;
 - Altezza massima complessiva fuori terra dell'aerogeneratore (hub + ½ diametro): 175 metri per SG 5.0-145 e 200 m per SG 6.0-155;
 - Area spazzata massima: 16.513 m² per SG 5.0-145 e 18869 m² per SG 6.0-155;
 - Torre di sostegno tubolare troncoconica in acciaio, avente altezza fino all'asse del rotore pari a massimo 102,5 m considerando il modello SG 5.0-145 e 122,5 m per il tipo SG 6.0-155.
- gli aerogeneratori poggeranno su fondazioni dimensionate in cemento armato del tipo indiretto su pali. Il plinto ed i pali di fondazione sono stati dimensionati in funzione delle caratteristiche tecniche del terreno derivanti dalle indagini geologiche e sulla base dall'analisi dei carichi trasmessi dalla torre (forniti dal costruttore dell'aerogeneratore), la giunzione tra torre e fondazione sarà realizzata mediante una flangia in acciaio a T bullonata. Si prevedono **12 pali di diametro pari a 0,8 m e di lunghezza paria 10 m. I plinti saranno in C40/50, di forma tronco-conica con diametro dell'area alla base dell'aerogeneratore pari a circa 23 m**;
- al campo eolico si accede attraverso la viabilità esistente (SS407 Basentana, prendendo poi la SP27 Salandra-Grottole fino alla frazione Montagnola). L'accessibilità alle aree in cui sono collocati gli aerogeneratori FER A5 e FER A6 (località Masseria Bitonto) e in cui sono localizzati gli aerogeneratori FER A1, FER A2, FER A3 e FER A4 (località Monte Pocchiano) avviene mediante viabilità locale/interpodereale. Alcuni tratti di queste strade sterrate necessitano interventi di miglioramento ed adeguamento della sede stradale, al fine di consentire il passaggio di trasporti eccezionali, tuttavia **non saranno necessari movimenti terra significativi**, per le condizioni generalmente discrete delle strade stesse;
- per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), il futuro impianto eolico sarà collegato in antenna a 150 kV sulla futura stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV denominata "Garaguso" da inserire in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera – Laino". L'energia prodotta dagli aerogeneratori verrà convogliata, tramite un cavidotto interrato a 30 kV;
- in fase di cantiere l'area occupata dalla piazzola adibita all'allestimento di ciascun aerogeneratore sarà di circa mq 2.900 per gli aerogeneratori FER A1 e FER A2 (SG 5.0-145), mq 1.800 (funzionale al montaggio in "just in time") per l'aerogeneratore FER A3 (SG 6.0-155), e di circa 3.600 mq per i restanti aerogeneratori FER A4, FER A5 e FER A6 (SG 6.0-155). In più è prevista un'area per lo stoccaggio delle pale pari a circa 2.000 mq necessaria al trasporto ed all'erezione della torre, della navicella e del rotore;
- una volta ultimato il cantiere e superata la fase di collaudo dell'impianto le porzioni di piazzole e di strade eccedenti le necessità di cui alla successiva fase di esercizio, saranno dismesse, il materiale costipato di sottofondo sarà coperto da uno strato di terreno vegetale per rendere il terreno coltivabile e consentire future eventuali operazioni di manutenzione delle macchine installate;
- durante la fase di cantiere verranno usate macchine operatrici che risultano conformi alle normative internazionali sulle emissioni in atmosfera;
- il progetto è stato redatto cercando di limitare i movimenti terra, utilizzando ove possibile la viabilità esistente e prevedendo sugli stessi interventi di adeguamento sicuramente migliorativi;

- al fine di ottimizzare i movimenti di terra all'interno del cantiere, è stato previsto terreni vegetali proveniente dagli scotichi verranno utilizzati, oltre che per i ripristini ambientali nell'ambito del cantiere, anche per il ripristino ambientale di una cava dismessa nel comune di Garaguso (MT) per una volumetria complessiva di circa 10.000 mc.

TENUTO conto:

- dei seguenti pareri e osservazioni:

N.	Ente	Protocollo MATTM	Data
1	Parere dell'Ente AdB - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	MATTM/2020/0062530	07/08/2020
2	Dipartimento Ambiente ed energia – Regione Basilicata	MATTM/2020/0100486	02/12/2020
3	Comune di Ferrandina	MATTM/2020/010530	15/12/2020
4	Dr Pietro Bitonti	MATTM/2020/0103949	11/12/2020
5	Dr Pietro Bitonti	MATTM/2021/0054908	24/05/2021

-

- Con i pareri dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale del 07/08/2020 acquisiti con protocollo MATTM/2020/0062530: Con riferimento agli interventi indicati in oggetto dalla documentazione trasmessa si evince che l'ubicazione degli aerogeneratori, incluse le aree di cantierizzazione collocate nel comune di Garruso (MT) e la sottostazione elettrica, quest'ultima collocata nel comune di Garaguso (MT), non interferiscono con aree a rischio censite dal vigente PAI (aree di versante e alluvioni) pertanto la scrivente Autorità non dovrà esprimersi in merito.

Per quanto concerne il cavidotto interrato di collegamento tra il parco eolico e la sottostazione elettrica sita nel comune di Garaguso (MT), che si sviluppa attraversando i territori comunali di Ferrandina (MT) e Salandra (MT), si rilevano varie interferenze con aree a rischio idrogeologico R2, R3 ed R4, censite dal vigente PAI (aree di versante). Per il cavidotto, ai sensi dell'art. 22, comma 2 delle Norme di Attuazione del medesimo PAI, l'attraversamento di tali aree è consentito purché lo stesso venga collocato entro l'area di sedime di strade pubbliche o private e “..previa trasmissione all'Autorità di Bacino e agli Uffici Regionali chiamati a rilasciare pareri/autorizzazioni di competenza, di uno studio di compatibilità idrogeologica, asseverato dal progettista, che attesti che l'intervento sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio non determina in alcun modo incrementi delle condizioni di pericolosità idrogeologica né può determinare alcun pregiudizio alla realizzazione di interventi di rimozione e/o riduzione delle condizioni di pericolosità preesistenti”.

Oltre a ciò, sempre in riferimento al medesimo articolo "Il Gestore dell'infrastruttura da realizzare, ove già univocamente individuato o, in sua assenza, il Titolare dell'iniziativa, dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole delle condizioni di pericolosità esistenti sull'area precisando di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni all'opera da realizzare derivanti da dette condizioni. L'impegno alla rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento, se la dichiarazione è rilasciata da Soggetto diverso dal Gestore, dovrà essere trasferito a quest'ultimo all'atto dell'affidamento della gestione. Il Gestore delle opere è tenuto al monitoraggio ed alla realizzazione degli interventi necessari a garantire il buon stato di conservazione dell'opera realizzata”.

Particolare cura e attenzione dovrà essere posta al ripristino *ante-operam* dei luoghi adibiti ad aree di cantiere e trasbordo di tutte le componenti degli aerogeneratori e ai tratti stradali soggetti ad allargamenti temporanei, anche se non sottoposti a vincolo PAI. Si precisa infatti che, per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio, si applica quanto disposto dall'art. 1 c.8 e dall'art. 4-quater

delle Norme Tecniche di Attuazione del citato PAI; pertanto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, il progetto dell'opera a farsi dovrà obbligatoriamente essere corredato:

1) da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell'area (rif. Art.4 quater c.1 e c.2);

2) dalla dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi di cui al punto precedente che asseveri l'essenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico (art. 4 quater c.3).

Si comunica, inoltre, che da una verifica effettuata non risultano interferenze dell'opera in oggetto con le aree individuate dal vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvione – PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L. vo 219/2010)

Al contrario, si rilevano interferenze lungo lo sviluppo del tracciato del cavidotto con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR) di cui alla "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021". Si raccomanda, pertanto, di tenere debitamente in conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e si prescrive, altresì, l'attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301. commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006.

Si richiamano infine gli obblighi di controllo posti in carico degli Enti preposti, responsabile del procedimento autorizzativo dell'intervento e figure responsabili *ex lege* dell'esecuzione, con particolare riferimento alle procedure da attivare per segnalare eventuali fenomeni di instabilità idrogeologica da frana o di inondazione che possano costituire titolo per un eventuale aggiornamento della pianificazione di bacino/distretto ai sensi dell'art. 25, sempre delle citate Norme.

- Con i pareri del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata del 02/12/2020 acquisiti con protocollo MATTM/2020/0100486 che delibera di ESPRIMERE parere sfavorevole nell'ambito del procedimento di V.I.A. nazionale relativamente al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW", avviato dalla Società GR Value Development srl, atteso che per l'intervento in esame non possono essere esclusi impatti significativi negativi a carico dell'ambiente interessato.

Le conclusioni della relazione riportano che Esaminato il progetto nel contesto territoriale di riferimento sulla base della documentazione prodotta. Considerato che relativamente al quadro di riferimento programmatico e vincolistico:

- a) l'impianto risulta in contrasto con il vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (PIEAR) e, in particolare, con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici in quanto diversi aerogeneratori e tratti della viabilità di servizio e dei cavidotti interessano direttamente superfici boscate;
- b) la verifica di compatibilità con la L.R. n. 54/2015, che definisce i criteri per il corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonti alternative, evidenzia che l'impianto interessa diverse zone ritenute non idonee;
- c) non è stato verificato se i terreni interessati sono stati percorsi da incendi boschivi negli ultimi anni.

Considerato che, relativamente al quadro di riferimento progettuale non sono state prodotte ragionevoli soluzioni alternative al fine di verificare, in particolare, la possibilità di un diverso layout dell'impianto che potesse arrecare minori impatti sul contesto territoriale in esame. Considerato che, relativamente al quadro di riferimento ambientale: non sono stati compiutamente analizzati e descritti i diversi ricettori presenti in prossimità degli aerogeneratori; la carta dell'intervisibilità cumulata, sommando quella dell'impianto in progetto con quella dovuta agli impianti esistenti/autorizzati, evidenzia la notevole pressione causata dagli impianti eolici, presenti e potenziali, all'interno del territorio indagato. L'inquadramento faunistico è stato condotto senza l'ausilio di specifici rilievi in situ e redatto esclusivamente sulla base di fondi bibliografiche afferenti ai siti della rete Natura 2000 dei quali, peraltro, il più vicino dista oltre 6 km dal sito in esame. Lo studio ornitologico dell'area è stato condotto mediante sopralluoghi effettuati in un periodo dell'anno (ottobre-dicembre) scarsamente attendibile, così come

riportato dallo stesso elaborato "A20 studio di inquadramento su avifauna e chiropteri" che a pag. 9, riporta: "considerato che il periodo di osservazione non è pienamente riconducibile al periodo della migrazione e della riproduzione, le osservazioni e la conseguente check-list dell'avifauna elaborata riguardano esclusivamente le specie stanziali e svernanti, sottolineando che per le specie ornitiche nidificanti e migratrici è necessario attendere fino al mese di marzo, aprile, maggio e giugno per avere un quadro completo della comunità". La valutazione degli impatti sulla componente flora e vegetazione evidenzia il rischio di perdita e/o sottrazione di superfici naturali rispetto alle quali si prevedono interventi compensativi che, tuttavia, non trovano riscontro negli elaborati progettuali. Inoltre, l'inquadramento vegetazionale risulta privo di una specifica cartografia tematica. L'elaborato "A.8 Studio sugli effetti dello *shadow flickering*" non riporta il valore di tale effetto (ore/anno) a cui saranno sottoposti i diversi recettori posti nelle vicinanze. Per quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere negativo, nell'ambito del procedimento di V.I.A. nazionale in oggetto, atteso che non si possono escludere impatti significativi negativi a carico del contesto territoriale in esame.

Con i **pareri del Comune di Ferrandina** del 15/12/2020 acquisiti con protocollo MATTM/2020/0105030: con riferimento agli interventi indicati in oggetto dalla documentazione si esprime parere contrario per le motivazioni qui di seguito riportate: l'area interessata dal progetto, catastalmente individuata ai Fogli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, e 20, risulta avere prevalentemente la destinazione urbanistica come ZONA AGRICOLA E1, ad eccezione delle particelle riportate nei fogli di mappa 4, 8 e 9, che secondo la destinazione urbanistica del comune di Ferrandina sono in parte destinate a ZONA AGRICOLA E1.B (Zona boscata a finalità produttive e di miglioramento boschivo località Pietraficcata, Farneto, la Scalancata). Dalla Carta Forestale della Regione Basilicata risulta che l'aerogeneratore denominato Fer A5, posizionato sul Foglio di Mappa del Comune di Ferrandina n. 9 alla particella n. 2, è posizionato in area boscata. Inoltre, si evince, sempre dalla Carta Forestale della Regione Basilicata che alcuni tratti dei cavidotti risultano attraversanti zone boscate (D.lgs n. 34/2018 Articoli n. 3 e 4). L'aerogeneratore Fer A4 inoltre ricade in prossimità della strada provinciale Ferrandina Salandra a meno di 100 m dalla sede stradale (Regione Basilicata DGR 175/2017 "Approvazione Delle Linee Guida" Art. 5). Si rileva, inoltre, che Il progetto della società GR Value Development S.r.l. non ha considerato il dettato dell'art. 12 comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 e sue successive modifiche e/o proroghe, nella parte in cui prescrive che nella scelta di ubicazione degli impianti è obbligatorio tenere conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt 7 e 8 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, nonché dell'art. 14 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 e loro successive modifiche e/o proroghe. In particolare, le previsioni di progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposte a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivateate di varietà colturali ricadenti negli elenchi di cui al disciplinare "IGP Olio lucano", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in forza di Regolamento UE n. 2020/1389 del 28 settembre 2020.

Tutti gli aerogeneratori, FerA1, FerA2, FerA3, FerA4, FerA5, FerA6, distano meno di 300 m. da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie da importanti masserie e "casini" che rappresentano non solo l'evolversi delle pratiche agricole aziendali, ma anche le fasi di sviluppo della ricca borghesia agraria della cittadina che proprio nel periodo della sua affermazione economica, agevolata dall'accaparramento dell'immenso patrimonio ecclesiastico e quindi a cavallo fra il XVIII e XIX secolo, realizzò o adeguò costruzioni già esistenti, coniugando le esigenze della conduzione aziendale con quelle di una comoda ed elegante vita in villa che portò ad arricchire quelle costruzioni con elementi costruttivi e decorativi di pregio e di significativa bellezza. Molte di queste costruzioni e perlomeno quelle più importanti o meglio conservate sono in attesa di essere riconosciute di particolare interesse storico-artistico dai competenti organi del MiBACT, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.lgs. 42/04.

Di alcune di queste si riportano di seguito pochi elementi descrittivi, solo i più rappresentativi, per i quali si è in attesa del formale ed espresso riconoscimento del particolare interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 e 13 D.lgs. 42/04:

"Casino Bitonti", è stato realizzato nel 1916 su un altro manufatto riportato sulla mappa catastale del 1909 con il toponimo Casino Cupone;

"Masseria Murante" è la classica masseria-palazzo del XIX secolo, con essenziali elementi decorativi costituiti da cornici in mattoni;

"Masseria Lo Bianco", è stata costruita nel 1859 dall'ing. Brancucci di Grassano, progettista della stazione centrale di Milano. È un esempio rappresentativo, ottimamente conservato, delle ville di campagna con particolare raffinatezza costruttiva; L'edificio è stato costruito agli inizi del 1800 e la parte centrale è stata ampliata nel 1809 come riportato sul portale dell'ingresso principale. Gli ultimi rifacimenti risalgono al 1938, quando l'edificio subì una complessiva ristrutturazione;

"Casino Turrini", è l'ampliamento del fabbricato originario risalente al 1695, come si rileva dalla data incisa sul portale d'ingresso. L'ampliamento fu realizzato nella prima metà del 1800 dall'ingegnere Giambattista Turrini, originario di Verona, ma trasferitosi a Ferrandina per motivi di lavoro. Particolare elemento di questa costruzione è il prospetto principale sormontato da quinte triangolari a chiusura delle coperture;

"Masseria San Nicola o Ciquera", sorge in un'area molto ricca di testimonianze archeologiche, ed è senza dubbio di epoca molto più remota a quella del 1738 che è quella della platea nella quale viene riportata per la prima volta. È una costruzione imponente, realizzato in più tempi, con una scala su archi che porta ad un terrazzo che, a sua volta, precede l'accesso all'abitazione padronale; accesso che costituisce un importante elemento di prestigio;

"Masseria La Parata", è insediata in un'area molto interessante anche dal punto di vista archeologico, nelle vicinanze sono stati scoperti i resti di un antico tempio del V sec. a.C. dedicato ad Hera. Faceva parte della difesa "Le Caporre", donata da re Ferrante a Federico Malvinni, educatore dei suoi figli e agli inizi del XVII secolo donata al convento di S. Chiara;

"Masseria Sant'Elia", prende il nome dall'omoni ma annessa cappella. È un grande complesso aziendale appartenuto alla badia di Ognissanti di Uggiano; dal XVI secolo passò all'ordine dei domenicani e quindi al convento dei domenicani di Ferrandina, sino alla sua soppressione avvenuta nel 1809. Rimane un fabbricato di notevole entità, articolato in più corpi di fabbrica di diversa datazione;

"Casino S. Maria di Valenzano", secondo alcuni è il complesso più antico e ricco di storia di Ferrandina. È il classico esempio di trasformazione di una masseria in casino di campagna. È stato di proprietà dell'Ordine Domenicano dal 1474, ma esisteva già da prima, come attestato da documenti storici. È composto da vari fabbricati di epoche diverse, compresa la cappella denominata S. Maria di Valenzano d'origine remotissima, risalente ai primi insediamenti bizantini, come attesterebbe una statua lignea di Madonna in trono, ivi ritrovata.

Con Decreto del Ministro Della Pubblica Istruzione datato 6 marzo 1971, il Castello Di Uggiano veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, oggi D. Lgs n. 42/2004 e veniva quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per i beni culturali.

Questo complesso architettonico, di cui restano ormai significativi ruderi, sorge sul crinale di una collina, situato a nord-ovest dell'abitato di Ferrandina. Per la posizione e la sua altitudine domina un vasto territorio, delimitato dalla valle del Basento e i fiumi Velia e Salandrella. La roccaforte occupava una superficie di notevole estensione e intorno alle mura si sviluppava l'insediamento urbano, di cui restano poche tracce; i resti più estesi sono quelli relativi alle chiese di San Lorenzo, l'antica Chiesa Madre, e di San Domenico, l'antica abbazia benedettina di Ognissanti. Del complesso domenicano sono ancora visibili le mura perimetrali col tetto sprofondato e si può riconoscere l'impianto di una chiesa a navata unica. Oltrepassata la chiesa di San Domenico e scendendo giù a valle, si trova ancora l'antica fontana, chiamata comunemente "pilaccio di Uggiano". Dei ruderi del castello è possibile notare un maestoso portale con arco a sesto acuto, resti delle torri da difesa a forma quadrata, tracce degli appartamenti del castellano e di ambienti destinati a rappresentanza, resti di cortili, pozzi, solai, servizi igienici. Alcuni studiosi locali attribuiscono a questo luogo un'origine antichissima, ma è solo a partire dal XI secolo che si hanno notizie storiche sulla sua esistenza. Al dominio normanno-svevo successe quello angioino e nel 1269 Uggiano venne donato a Pietro Belmonte, Conte di Montescaglioso. Agli inizi del XIV secolo passò ad Azzo d'Este, recatogli in dote dalla sposa Beatrice, figlia di Carlo d'Angiò che rimasta vedova si risposò con Bertrando del Balzo, a cui portò in dote lo stesso feudo. Pirro del Balzo che ereditò il castello, nel 1485 venne privato da Ferdinando I d'Aragona di tutti i suoi beni, per aver capeggiato la Congiura dei Baroni. Il castello, quindi, passò a Federico d'Aragona che fondò, per i profughi Uggiano distrutto a causa di un terremoto o di un assedio, la nuova città cui diede il nome di Ferrandina. I resti del castello, quindi, sono certamente ricchi di storia e, in virtù della loro importanza identitaria per la comunità cittadina, sono stati recentemente acquisiti dal Comune, eccetto che per una minima quota, per la quale pende la relativa

procedura espropriativa. Con Legge Regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile. L'allegato A paragrafo 1, sottoparagrafo 1.2, di cui all' articolo 2 della Legge sopra citata, stabilisce che "il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura".

Premesso quanto detto ed esplicitato, si constata che: l'aerogeneratore FerA 1 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.500 mt.; l'aerogeneratore FerA2 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.200 mt.; l'aerogeneratore FerA3 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.; l'aerogeneratore FerA4 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.; l'aerogeneratore FerA5 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.800 mt.; l'aerogeneratore FerA6 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.600 mt. **pertanto si osserva e si esprime parere negativo** sussistendo: la violazione del D.Lgs n. 34/2018 articoli n. 3 e 4 laddove l'aerogeneratore Fer A5 ricade in area boscata e tratti di cavidotti degli aerogeneratori attraversano le aree boscate; la violazione dell'articolo 5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla Tabella A del D.Lgs n. 387/2003, approvate con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 175 del 2 marzo 2017, laddove l'aerogeneratore FerA4 è posizionato a meno di 100 mt. dalla sede stradale della strada provinciale Ferrandina Salandra; la violazione della Legge Regionale della Regione Basilicata n. 54/2015 Allegato A sotto paragrafo 1.2, laddove tutti e sei gli aerogeneratori distano meno di 10 Km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storicoartistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali.

- Con **l'osservazione del Dott. Pietro Bitonti del 11/12/2020** acquisiti con protocollo MATTM/2020/0103949: Con riferimento agli interventi indicati in oggetto dalla documentazione trasmessa il sottoscritto intende mettere in evidenza - anche mediante l'ausilio di dettagliata relazione agronomica a cura del Dott. Domenico Pisani - l'incompatibilità del progetto del parco eolico "Montagnola" con la propria attività agricola e, più in generale, con l'ambito territoriale su cui la realizzazione dello stesso andrebbe ad impattare in maniera drastica e rovinosa. *"..... L'istruttoria comunale ha in particolar modo rilevato che tutti i sei aerogeneratori sarebbero a meno di 10 km in linea d'area dal sito storico del Castello di Uggiano; che il posizionamento di alcuni aerogeneratori sarebbe incompatibile con il distacco minimo previsto dalla SP Ferrandina-Salandra; che alcuni aerogeneratori si troverebbero in area boscata. Se questi sono i danni che la realizzazione del parco eolico comporterebbe nel più generale contesto territoriale di riferimento, per quanto attiene, invece, l'azienda agricola dello scrivente (su cui dovrebbe essere posizionato l'aerogeneratore FERA4) si vorrà prendere visione dell'allegata relazione agronomica nella quale è stato dettagliatamente evidenziato che l'azienda produce olio biologico certificato. A ciò si aggiunga anche che l'azienda dello scrivente, in quanto firmataria di un progetto di filiera denominato "filiera olivicolo olearia", è beneficiaria di importanti finanziamenti per l'impianto di nuovi oliveti che dovranno essere ultimati entro il 2024 e con vincolo di mantenimento e destinazione per ulteriori 5 anni dal completamento (pena, in caso contrario, la perdita dei suddetti finanziamenti e l'obbligo di restituzione). Inoltre, sempre all'interno della proprietà dello scrivente è situata anche un'antica masseria rispetto alla quale il Comune di Ferrandina, con Deliberazione di Giunta n. 128 del 17.11.2020, ha dato avvio alla pratica per l'apposizione del vincolo storico/paesaggistico unitamente a tutte le altre masserie e casali storici ricompresi nell'area di Montepiano. Infine, si fa presente che i terreni inseriti nel piano particellare di esproprio e classificati come "seminativo" sono attualmente piantumati ad oliveto giusta Autorizzazione regionale ex RDL n. 3267/1923, rilasciata con Determinazione Dirigenziale del 17.2.2020; lo scrivente è, pertanto, in attesa di ottenere la relativa variazione catastale già richiesta ai competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio con istanza spedita in data 27.11.2020".*
- Con **l'osservazione del Dott. Pietro Bitonti del 24/05/2021** acquisiti con protocollo MATTM/2021/0054908: Con riferimento agli interventi indicati in oggetto dalla documentazione trasmessa il sottoscritto intende, innanzitutto, richiamare integralmente il contenuto delle osservazioni già presentate in data 11.12.2020 e dell'allegata relazione agronomica, delle quali il proponente non sembra aver tenuto alcun conto nella predisposizione delle integrazioni al progetto. Tutte le criticità ivi rilevate vengono, dunque, integralmente riproposte nei confronti del progetto integrato. Si vuole, inoltre, mettere in evidenza che nei documenti denominati "F0302LR01A - relazione sulle integrazioni richieste" e "F0302LR02A -relazioni sugli interventi di ripristino, restauro e compensazione ambientale" sono contenute delle inesattezze che riguardano l'azienda agricola dello scrivente localizzata nel sito in cui dovrebbe sorgere l'aerogeneratore FERA4. Ci si riferisce alla seguente affermazione: *"inoltre nell'ultimo sopralluogo effettuato in data 10.04.2021, nell'area interessata dall'aerogeneratore FER-A4 e dall'area di*

cantiere, è stata rilevata la presenza di un impianto di olivicoltura realizzato che ha da pochi mesi sostituito il precedente seminativo e risulta al momento ancora improduttivo. Da precedenti accordi con il proprietario dei terreni il layout delle opere è stato ottimizzato per ridurre il più possibile l'incidenza. Lo stadio di sviluppo delle piante è in ogni caso tale da rendere agevoli le operazioni di espianto e reimpianto in altra area (per le piante in sovrapposizione con le opere funzionali all'esercizio dell'impianto) o nella stessa area a fine lavori (per le piante in sovrapposizione con aree temporaneamente occupate durante i lavori)". Si intende, innanzi tutto, precisare che lo scrivente non ha stretto con il proponente alcun tipo di accordo e che rimane ferma e decisa la sua opposizione alla realizzazione dell'intervento in esame. In secondo luogo, si vuol ribadire che lo scrivente, dopo aver sottoscritto in data 4.2.2020 un progetto di filiera denominato "filiera olivicolo olearia", si è subito attivato per chiedere la necessaria autorizzazione ex RDL n. 3267/ 1923 per la piantumazione dell'uliveto e, ottenutala in data 17.2.2020, ha iniziato la suddetta piantumazione che, già dallo scorso anno, ha iniziato a dare i primi frutti (come attestano le fotografie allegate scattate in data 21.8.2020). Allo scrivente non risulta che alcun sopralluogo sia stato effettuato in data 10.4.2021 ma, anche laddove questo fosse avvenuto a sua insaputa, certamente la situazione rilevata non potrebbe combaciare con quella descritta nei due documenti sopra citati e depositati come integrazioni al progetto. Lo scrivente ribadisce, dunque, con fermezza che le operazioni di espianto e reimpianto previste dal progetto lederebbero in maniera permanente la propria attività, frustrando i pesanti investimenti già fatti e costringendo lo scrivente ad uscire dal contratto di filiera con conseguente rinuncia ai finanziamenti già erogati e da erogarsi (sul punto si richiama quanto meglio argomentato nella relazione agronomica allegata alle osservazioni presentate in data 11.12.2020). E, infine, si vuol far presente che è imminente la notifica del decreto di vincolo sulla antica masseria situata all'interno della proprietà dello scrivente la quale si trova a circa 440 metri in linea d'aria da dove dovrebbe essere installato il FERA4; di tale masseria si parla, infatti, nel parere negativo alla realizzazione dell'impianto che anche la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata ha rilasciato in data 13.1.2021.

CONSIDERATE le seguenti controdeduzioni da parte del proponente:

acquisite in data 18/02/2021 con protocollo MATTM/2021/0017210 nelle quali il proponente evidenzia che a) i Pareri negativi non hanno carattere vincolante, ma portata meramente istruttoria, e non precludono la positiva conclusione del procedimento di VIA; b) i Pareri negativi contengono una rappresentazione dell'area di progetto inesatta, prescindendo dall'effettiva valutazione dei vincoli (inesistenti, lo si anticipa sin da ora); c) i Pareri negativi prescindono da un'indagine sugli effettivi impatti del progetto sulle matrici ambientali dell'area de quo, come sarebbe doveroso in sede di VIA, e si concentrano esclusivamente sull'asserita incompatibilità del parco eolico la disciplina delle aree non idonee fissata dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approvato con LR 19 gennaio 2010, n. 1 e – da ultimo – con L.R. 30 dicembre 2015, n. 54. L'interpretazione della normativa regionale è tuttavia illegittima e – se effettivamente condivisa – avrebbe l'effetto di qualificare come non idonea la quasi totalità del territorio regionale (oltre il 97%); d) né la Regione, né tanto meno il Comune, hanno operato alcun bilanciamento degli interessi sottesi alla realizzazione del Parco Eolico, obliterando ogni considerazione in merito agli obiettivi di politica energetica fissati dal PNIEC vigente.

Con la Relazione Tecnica allegata alla presente si fornirà invece una confutazione analitica delle motivazioni poste alla base dei provvedimenti in oggetto, ponendo in luce la contraddittorietà delle affermazioni ivi contenute, il completo travisamento dei fatti e l'assoluta arbitrarietà che distingue i pareri negativi in contestazione.

I. ELEMENTI DI FATTO

I.1 L'istanza della Società ed il Preavviso di diniego

Con istanza depositata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 maggio 2020 con Prot. 175_20grvdvp_wfer, successivamente perfezionata con nota 289_20grvdvp_wfer del 19.06.2020, la Società chiedeva l'avvio del procedimento di verifica di impatto ambientale in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Montagnola", sito nel comune di Ferrandina (MT) in loc. Montagnola, e delle opere ed infrastrutture connesse site anche nel comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT), avente potenza nominale pari a 34 MW (il "Progetto" o l' "Impianto Eolico"). Il Progetto prevede in

particolare l'installazione di 6 aerogeneratori, di cui 2 della potenza unitari di 5 MW ed altezza complessiva fuori terra di 175 m e 4 della potenza unitaria di 6 MW ed altezza complessiva fuori terra di 200 m, per una potenza complessiva pari a 34 MW, con la conseguente assegnazione del procedimento di VIA allo stato, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017. Con nota prot. n. 0080281 del 09/10/2020, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche "MATTM") comunicava la procedibilità dell'istanza, pubblicando l'avviso al pubblico relativo, specificando espressamente la decorrenza del termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni, e – contestualmente – il MATTM comunicando a tutti gli Enti l'avvio del procedimento. Del tutto inaspettatamente, con gli atti in oggetto, Regione e Comune esprimevano il proprio parere negativo sul Progetto della Società.

I.2 La Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 25 novembre 2020

La Regione Basilicata si pronunciava sul progetto della scrivente con DGR 851 del 25 novembre 2020 (pubblicata sul solo sito della Regione e non trasmessa agli atti del procedimento di VIA), esprimendo parere negativo alla positiva conclusione del procedimento. Le conclusioni a cui perviene la Regione sono del tutto arbitrarie, capovolgendo persino la parte motiva della relazione istruttoria allegata alla medesima DGR 851/2020 (che dava atto dell'assenza di interferenze degli aerogeneratori con aree tutelate, incluse le aree boscate), e si traducono in un astratto e generico divieto alla realizzazione di impianti eolici sul territorio regionale, affermando che:

- a. l'impianto risulterebbe in contrasto con il vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata ("PIEAR") e, in particolare, con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici (diversi aerogeneratori e tratti della viabilità di esercizio e dei cavidotti interesserebbero direttamente superfici boscate).
- b. la verifica di compatibilità con la L.R. n. 54/2015, che definisce i criteri per il corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonti alternative, evidenzerebbe che l'impianto interesserebbe diverse zone ritenute non idonee;
- c. sarebbero state fornite informazioni solo parziali, che non consentirebbero una piena valutazione del progetto (non è stato verificato se i terreni interessati sono stati percorsi da incendi boschivi negli ultimi anni; non sarebbero state prodotte ragionevoli soluzioni alternative, non sarebbero stati compiutamente analizzati e descritti i diversi ricettori presenti in prossimità degli aerogeneratori; la carta dell'inter-visibilità cumulata evidenzerebbe la notevole pressione causata dagli impianti eolici, presenti e potenziali; all'interno del territorio indagato lo studio faunistico e vegetazionale sarebbe nel suo complesso lacunoso).

I.3 La Delibera del Consiglio Comunale n. 35 dell'11 dicembre 2020

Il giorno di scadenza del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 si riuniva il Consiglio del Comune di Ferrandina, per rendere il proprio parere negativo alla realizzazione del progetto. In particolare, il parere negativo del Comune opera una erronea ricostruzione dei vincoli gravanti sull'area (affermando che uno degli aerogeneratori insisterebbe in area boscata) e formula il giudizio negativo prescindendo da una effettiva analisi degli impatti ambientali del Progetto, limitandosi a giustapporre alla istanza della Società vincoli e divieti alla realizzazione di impianti rinnovabili, contestando in particolare:

- a. la violazione dell'art. 5 delle Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Delibera di Giunta Regionale n.175 del 2 marzo 2017 (i.e. distanza minima dalla strada provinciale Ferrandina-Salandra) (che peraltro è già stata annullata dal TAR con sentenza n. 510 del 24/07/2017);
- b. la violazione della legge regionale della Regione Basilicata n. 54/2015, affermando che l'impianto ricadrebbe in area non idonea alla realizzazione di impianti eolici (tutti e sei gli aerogeneratori disterebbero a meno di 10 km in linea d'aria dal Castello di Uggiano dichiarato, dal 1971, di particolare importanza storico-artistica e sottoposto alla normativa di tutela per i beni culturali).

Con le presenti osservazioni si intende riscontrare i pareri negativi della Regione e del Comune, dimostrandone l'assoluta illegittimità, perché emanati in difetto di una congrua istruttoria e fondati su presupposti inesistenti.

I. SULLA NATURA NON VINCOLANTE E NON OBBLIGATORIA DELLA D.G.R. N. 851 DELL'25-11-2020 E DELLA DCC 35/2020

In via preliminare, è necessario evidenziare che il parere della Regione e del Comune sono privi di portata vincolante. L'art. 25 del D.lgs. 152/2006 definisce i requisiti minimi del giudizio positivo di VIA, chiarendo che il relativo provvedimento contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, nonché le eventuali e motivate condizioni ambientali definite. Per quanto di interesse, il comma 2 stabilisce che "nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA". La norma, a seguito delle modifiche intervenute ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017, non contempla più il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale. Nella formulazione pregressa, si ricorda, la disposizione in oggetto richiedeva invece che la Regione interessata dovesse esprimere il proprio parere. La nuova disciplina è stata già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 14.11.2018, n. 198, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.lgs. n. 104/2017 nella parte in cui, sostituendo l'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, nei provvedimenti di VIA Statale non richiede più il previo parere della Regione. Non sussisterebbe, infatti, violazione del principio di leale collaborazione in quanto, coinvolta la Regione a monte in sede di Conferenza Stato - Regioni, "la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell'ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato".

Ciò significa, in sostanza, che nei casi di progetti di competenza statale, come nel caso in oggetto, il Ministero non è più tenuto a coinvolgere la Regione interessata, dovendosi concludere nel senso che il procedimento, anche e soprattutto nei suoi aspetti più propriamente istruttori, dovrebbe essere svolto autonomamente dal Ministero stesso. D'altronde, anche nella vigenza della precedente disciplina, che come visto prevedeva il coinvolgimento della Regione interessata, la giurisprudenza si era più volte espressa nel senso che "per gli interventi soggetti a VIA statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante, come si evince dall'art. 25, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 (Cons. Stato, sez. VI, 31.08.2016, n. 3767; cfr. Corte Cost., sentenza n. 219/2015) ed è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione" (cfr. Cons. Stato sez. VI, 5.05.2016 n. 1779)" (Cons. Stato sez. IV, 08.03.2018, n. 1487/2018). Parimenti, il contributo del Comune ha portata meramente istruttoria ed eventuale, da rendersi nel rispetto dei 60 giorni previsti per le osservazioni del pubblico e di natura eminentemente tecnica, di competenza dirigenziale. Per contro, nessuna disposizione di legge attribuisce all'Amministrazione comunale un autonomo potere decisionale in materia di VIA, né tanto meno il Consiglio Comunale, organo politico dell'Ente, è titolato a esprimersi su una materia che involve valutazioni prettamente tecniche. Tanto doverosamente premesso, si dimostrerà che, oltre ad essere privi di portata vincolante, i pareri di cui si discute sono gravemente illegittimi ed hanno omesso ogni istruttoria sul progetto eolico della scrivente.

II. SUL COMPLETO TRAVISAMENTO DEI FATTI E SUL REALE STATO DEI LUOGHI

Anzitutto, i pareri negativi di Regione e Comune operano un completo travisamento dei fatti, tralasciando del tutto gli studi specialistici depositati dalla Società nel procedimento. Diversamente da quanto affermato nei pareri di cui si discute, l'impianto in via di autorizzazione non incide in alcun modo su beni tutelati, né su vincoli paesaggistici, ambientali e/o culturali. Il Progetto in esame prevede l'installazione di 6 aerogeneratori, di cui 2 della potenza unitaria di 5 MW ed altezza complessiva fuori terra di 175 m e 4 della potenza unitaria di 6 MW ed altezza complessiva fuori terra di 200 m, per una potenza complessiva superiore ai 34 MW. Quanto ai vincoli gravanti sull'area di progetto, la stessa relazione istruttoria approvata con DGR 851/2020 richiama e fa propri i risultati degli studi depositati dalla scrivente, evidenziando che:

- a. tutti e sei gli aerogeneratori di progetto sono esterni:
 - i. ai Piani Paesaggistici di Area Vasta individuati dalla Regione con LR 3/1990;
 - ii. ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
 - iii. ad aree sottoposte a vincolo architettonico-archeologico (il più vicino bene oggetto di dichiarazione di interesse è Castello Uggiano, posto a 4,7 km di distanza in linea d'aria dall'aerogeneratore più vicino);
 - iv. ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - v. ad aree naturali protette e appartenenti a Rete Natura 2000 (distanti oltre 8,5 km) (pagina 7 della Relazione istruttoria);
- b. solo il cavidotto, per di più interrato e previsto quasi integralmente lungo viabilità esistente, presenta modeste interferenze con aree vincolate;
- c. il Progetto ha ridotto impatto visivo (il Progetto non è visibile da oltre il 74% delle aree comprese nel buffer di 10 km e solo il 5 % del territorio circostante presenta posizioni, peraltro, concentrate nelle sue immediate vicinanze, da cui il Parco è pienamente visibile) e anche l'intervisibilità con altri impianti esistenti e in via di autorizzazione è ben al di sotto della soglia di tollerabilità (pagina 7 della Relazione istruttoria).

In questa sede, è opportuno approfondire sinteticamente il tema delle aree boscate, impropriamente opposto alla scrivente da entrambi i pareri. Diversamente da quanto affermato dalla Regione e dal Comune, nessuno degli aerogeneratori ricade in area effettivamente coperta da bosco ed anche l'aerogeneratore distinto al n. FER-A5 (oggetto di specifica contestazione da parte del Comune) è sito in una radura di estensione superiore a 2.000 mq, come tale non assimilabile a bosco ai sensi dell'art.4, c.1, lett.e, del d.lgs. 34/2018. Non solo. Un concreto esame del progetto dimostra che rispetto al totale della superficie boscata presente entro l'area interessata dall'impianto (raggio di 4 volte il diametro degli aerogeneratori calcolato dal poligono minimo convesso costruito sugli aerogeneratori) l'incidenza delle interferenze è pressoché trascurabile e pari allo 0.4% in fase di cantiere ed allo 0.2% in fase di esercizio. Tali semplici rilievi sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare il completo travisamento dei fatti operato dalle Amministrazioni contro interessate. Giova tuttavia soffermarsi anche sul preteso impatto ambientale che il cavidotto determinerebbe sull'area di progetto, in sé considerato. Ebbene, si tratta di un impatto inesistente: l'intero percorso dell'elettrodotta è stato pensato in modo da interferire in modo irrilevante tanto con il profilo paesaggistico (il cavidotto è interrato), quanto con il consumo del suolo (è stata espressamente prevista l'occupazione di strade esistenti, salvo ridotti interventi che prevederanno la realizzazione di piste interne all'area boscata, nel rispetto dei limiti quantitativi sopra richiamati), quanto – infine – alla rete dei tratturi, è previsto l'attraversamento del tratturo San Mauro Forte – Salandra con un breve tratto di cavidotto completamente interrato su strada asfaltata esistente;

Con riferimento al reticolo dei corsi d'acqua: è previsto lo staffaggio del cavidotto alle velette di tombini esistenti o di progetto o a ponti esistenti.

Rispetto alla disamina effettuata dalla Regione, va altresì evidenziato che l'impianto si trova a considerevole distanza da aree di interesse pubblico ex art.136 del d.lgs. 42/2004 (area di San Giuliano, ad oltre 7.5 km di distanza), Important Bird Area (la più vicina – la IBA 138 "Bosco della Manfredara" – si trova ad oltre 8 km), aree a rischio geomorfologico perimetrate dal PAI (con l'eccezione di un tratto di cavidotto, ma su strada esistente), centri abitati (i centri abitati di Ferrandina, Grottole e Salandra, si trovano ad un distanza di circa 5 km e la frazione di Montagnola – appartenente a Salandra – a poco meno di 4 km), aree occupate da oliveti (l'impianto interessa solo temporaneamente un'area decisamente ridotta e pari a 2.100 m², ovvero lo 0.27% degli oliveti presenti nell'area interessata dall'impianto e lo 0.005% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori).

Dal punto di vista della disponibilità di vento, le elaborazioni riportate nel progetto evidenziano una notevole producibilità netta, pari a quasi 90 GWh/anno, corrispondenti a 2.642 ore equivalenti. In buona sostanza, un'approfondita analisi dell'area di progetto avrebbe dimostrato che l'area de quo è area elettiva per la realizzazione di impianti eolici, trattandosi di area del tutto "sterile" sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Ciò nonostante, il Comune e la Regione hanno ritenuto di potersi sottrarre

a una effettiva istruttoria, limitandosi, come vedremo, a opporre alla scrivente veri e propri divieti preliminari alla realizzazione del progetto, che ove concretamente applicati – precluderebbero lo sfruttamento energetico dell'intero territorio regionale.

II. Sulla violazione delle linee guida nazionali approvate con dm 10 settembre 2010 e sulla preclusione a realizzare impianti eolici su tutto il territorio regionale

Entrambi i pareri negativi in esame hanno ritenuto possibile prescindere da un'indagine sugli effettivi impatti del progetto sulle matrici ambientali dell'area de quo, come sarebbe doveroso in sede di VIA, e si concentrano esclusivamente sull'asserita incompatibilità del parco eolico la disciplina delle aree non idonee fissate dal PIEAR approvato con LR 1/2010 e - da ultimo- con L.R. n54/2015.

La Regione ha ritenuto sufficiente e assorbente la mera presenza di aree boscate interessate dal cavidotto per giustificare il parere negativo (senza in alcun modo verificare portata ed effetti del Progetto sul territorio boschivo, trascurando parimenti di considerare le proposte di mitigazione – rimboschimento di aree pari al doppio delle superfici interessate dal progetto) specificando che ogni analisi sarebbe superflua in quanto il parco eolico interferirebbe con le aree non idonee ad ospitare impianti eolici individuate ai sensi della L.R. n. 54/2015. Analoghe considerazioni valgono per il Comune, secondo cui la mera dichiarazione di interesse formulata nel 1971 in merito al Castello Uggiato renderebbe inidonea all'installazione di impianti eolici l'area compresa nel buffer di 10 km dal medesimo Castello (laddove il Parco insiste in area compresa tra i 4,7 e i 7 km). Si tratta di un'interpretazione della normativa regionale illegittima, che preclude del tutto la costruzione di nuovi impianti rinnovabili su oltre il 97% del territorio Regionale e che si pone in insanabile contrasto con i principi fondamentali della materia, cristallizzati nelle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010. La normativa dettata dal legislatore nazionale in tema di realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile (in attuazione e recepimento di disposizioni di rango comunitario) è ispirata ad un preciso favore legislativo, finalizzato a garantire la massima diffusione di tali impianti. L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dopo aver stabilito la generale conformità di tali impianti con le aree agricole, ha previsto la possibilità di autorizzare gli impianti in deroga ai generali strumenti di pianificazione, precisando che l'individuazione delle aree non idonee è rimessa alla competenza delle sole Regioni e Province autonome e può essere esercitata solo sulla base ed in conformità alle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata. Le Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010, disciplinano puntualmente le modalità di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da rinnovabili, fissando i limiti inderogabili cui la disciplina regionale deve sottostare e stabilendo che:

a) le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, “al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e nei limiti di cui all'art. 17 delle Medesime Linee Guida e dell'Allegato 3 (art. 17,1);

b) l'individuazione della non idoneità dell'area è operata attraverso un'apposita istruttoria, con l'obiettivo di identificare “obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (art. 17.1);

c) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti (Allegato 3, primo periodo);

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio, o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela (Allegato 3, lettera d);

e) la tutela di tali interessi è infatti salvaguardata “all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti” e “l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

I principi fissati dalle Linee Guida Nazionali in materia di aree non idonee sono pacificamente vincolanti e inderogabili, trattandosi di principi fondamentali in tema di "produzione e distribuzione dell'energia elettrica", materia assegnata ex art. 117 della Costituzione alla legislazione concorrente (ex multis Corte Cost. n. 224/2012) e sono – nel caso di specie – apertamente violati. Con le modifiche introdotte al PIEAR e con la LR 54/2015 (almeno per come interpretate nei pareri oggi in contestazione) la Regione ha capovolto del tutto portata ed effetti delle “aree non idonee”, imponendo un apodittico divieto a realizzare impianti rinnovabili (tanto eolici, quanto fotovoltaici) sulla quasi totalità del territorio regionale. Gli allegati A e C della LR 54/2015, partendo dalla mappatura del PIEAR, hanno aumentato le aree buffer e le aree non idonee, dichiarando come non utilizzabili ai fini eolici:

i. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico (compresi vincoli ex lege e vincoli di tutela indiretta – aree buffer – estese sino ai 10 km da aree monumentali poste su “alture” e sempre pari a 5.000 rispetto ai centri storici);

ii. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale (incluse: Aree Protette, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; Parchi Nazionali e Parchi Regionali; Riserve Naturali Statali e Riserve Naturali Regionali; Zone Umide, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde; Oasi WWF; Rete Natura 2000, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro; IBA - Importarli Bird Area; Rete Ecologica; Alberi monumentali, comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso; Boschi);

iii. aree agricole interessate da produzioni D.O.C, ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; iv. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico. Gli effetti di tale distorto modo di operare sono di immediata comprensione, come si vede dalla mera sovrapposizione dei retini: oltre il 97% del territorio regionale è dichiarato ex lege non idoneo alla realizzazione di impianti eolici. Tali inequivocabili risultanze istruttorie dimostrano al di là di ogni dubbio che l'individuazione delle aree non idonee, come oggi opposta alla Società, non assolve ad alcuna effettiva tutela del territorio, ma impedisce, in radice, una valutazione dei progetti nel merito nell'ambito dell'istruttoria propria della VIA e/o del procedimento di autorizzazione unica. Sulla scorta di tali rilievi, stante la pendenza del procedimento di VIA nazionale, risulta indispensabile che codesto spett. le MATTM proceda ad un'istruttoria in concreto del Progetto, prescindendo dal mero dato “cartografico” (che come si vede impedirebbe ogni sviluppo del comparto rinnovabile) ed analizzando documenti forniti dalla scrivente, perfettamente idonei a condurre all'autorizzazione del Progetto. Del resto, un esame in concreto del progetto non è affatto impedito dalla LR 54/2015, di cui è ben possibile fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata. Si tratta di affermazioni oggi consacrate nella più recente giurisprudenza del TAR Basilicata, che ha affrontato nel dettaglio i rapporti tra “Linee guida” e disposizioni regionali, come ricostruiti dalla Corte Costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 14 del 2018; n. 177 del 2018). Partendo dalle pronunce della Consulta, il TAR ha ribadito che i principi fissati dalle linee guida nazionali, costituiscono limiti inderogabili per il legislatore regionale, al quale “è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1. delle linee guida (sentenza n. 69 del 2018)» (in termini, Corte cost. 3 dicembre 2019, n. 286), restando fermo il divieto di prescrivere “limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)» (in termini, Corte cost. n. 286 del 2019, cit.)”. Partendo da tali considerazioni, il TAR Basilicata, con sentenza n. 103 del 6 febbraio 2021, ha riconosciuto come sia indispensabile “una lettura conforme a Costituzione” della L.R. 54/2015, “la quale non può che sfociare nel senso che il “buffer” di 5000 metri dai centri storici (al pari degli altri casi di buffer e distanze minime) indichi solo una “soglia di maggiore rilevanza del bene protetto”, ferma restando l'ineludibile necessità di adeguata e concreta istruttoria che dia conto, caso per caso, delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità”. Tali rilievi dimostrano che la LR 54/2015 non esime affatto la Regione dal

doveroso esame nel merito del progetto, che non potrà che concludersi con l'accertamento della compatibilità dell'area con il progetto.

III. Sull'eccesso di potere e sull'omessa valutazione della pubblica utilità dell'opera

Sotto diverso profilo, i pareri gravati si pongono in contrasto con la normativa di settore e sono caratterizzati da una pluralità di elementi sintomatici dell'eccesso di potere. Né la Regione, né tanto meno il Comune, hanno operato alcun bilanciamento degli interessi sottesi alla realizzazione del Parco Eolico attribuendo assorbente rilievo all'individuazione delle aree non idonee operate in prima istanza dal PIEAR e poi ulteriormente allargate dalla LR 54/2015. In particolare, la Regione ha del tutto obliterato un elemento di fondamentale importanza: l'opportunità di concedere l'autorizzazione alla costruzione di impianti rinnovabili non può prescindere da un'analisi, in concreto, dei benefici che nuovi impianti eolici porterebbero nell'ambito della politica energetica nazionale. Nel gennaio 2020, il Mise ha infatti presentato il testo ufficiale del Piano Energia e Clima con le novità introdotte dal Decreto Legge sul Clima e quelle dedicate agli investimenti per il Green New Deal previsti nella Legge di Bilancio 2020. Con particolare riferimento alle rinnovabili, il PNIEC ha portato al 30% la quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia, praticamente raddoppiando la potenza eolica installata nel periodo compreso tra il 2017 e il 2030 (obiettivi di crescita, da 9.766 MW del 2017, ai 15.950 del 2025, sino ai 19.300 del 2030). L'omessa valutazione di tale profilo è tanto più grave ove si consideri che la stessa Regione Basilicata è priva di una pianificazione energetica vigente (il PIEAR disciplinava la politica regionale sino al 2020) e che, anche nel più ampio contesto nazionale, non si registrano opportunità di investimento nel comparto rinnovabile. Una chiara conferma di tale assunto giunge da una semplice disamina dei progetti attualmente sottoposti a VIA. A partire dal 2017, a seguito dell'assegnazione alla competenza nazionale dei progetti eolici di potenza superiore a 30 MW, sono state presentate 28 istanze di VIA, per la realizzazione di impianti eolici in Regione Basilicata. Ad oggi nessuno dei progetti è stato approvato. Non solo, nei casi in cui la Regione si è espressa, ha sempre reso parere negativo. La traiettoria seguita in Regione Basilicata trova purtroppo riscontro anche nelle altre regioni italiane. Su tutte, è sufficiente ricordare il caso della Regione Puglia, Regione che pure non ha raggiunto gli obiettivi fissati in ottemperanza al c.d. burden sharing. A partire dal 2017 sono stati avviati 42 procedimenti di VIA relativi alla costruzione di nuovi impianti eolici nella Regione Puglia. Ad oggi, ne risultano conclusi solamente due e in entrambi i casi al parere del Comitato VIA del MATTM hanno fatto seguito i pareri negativi del MIBACT e della Regione, che hanno infine condotto al diniego, sulla base di un'asserita prevalenza del PPTR su tutti gli altri interessi sottesi al procedimento. Nell'ambito dei procedimenti ancora pendenti (40): i. la Regione si è espressa su venti progetti, rendendo ogni volta parere negativo, contestando in particolare la non conformità alle direttive del PPTR (che prevede appunto l'individuazione delle aree non idonee). In buona sostanza, si assiste a una generalizzata e aprioristica opposizione all'installazione di impianti eolici, fondata sulla sola asserita prevalenza del bene paesaggio (senza analisi concreta dei progetti) e con sacrificio di tutti gli altri interessi sottesi alla produzione di energia pulita. Ciò è tanto più vero nel caso di specie: né la Regione, né il Comune hanno compiuto alcuna effettiva istruttoria sul Progetto, ma i pareri negativi sono fondati su di una aprioristica preclusione alla costruzione ed esercizio di nuovi impianti eolici sul territorio. Anche per tali motivi, si insiste nella richiesta di accoglimento dell'istanza di VIA, trattandosi di un progetto di pubblica utilità, localizzato in area perfettamente compatibile all'utilizzo eolico.

IV. SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA

Le superiori considerazioni valgono a inquadrare i pareri pervenuti nell'ambito del presente procedimento: si tratta di pareri che travisano del tutto l'effettivo stato dell'area di progetto (caratterizzata dalla totale assenza di pregio paesaggistico e ambientale), che hanno carattere non vincolante e che si oppongono alla doverosa valutazione degli impatti del progetto sull'ambiente, trascurando in radice ogni valutazione sugli effetti ambientali che il Progetto comporta, anche a fronte della strategia energetica nazionale. Tali considerazioni hanno carattere assorbente, ma non esauriscono la discussione. Si rinvia infatti alla relazione tecnica allegata alla presente la concreta e puntuale confutazione dei singoli motivi di doglianza elevati dalla Regione e dal Comune, sulla base di valutazioni tecniche oggettive e delle risultanze degli studi commissionati dalla Società.

VISTA:

la documentazione integrativa richiesta dal MTE con nota prot. 0001196 del 09.03.2021 e trasmesse al proponente con protocollo registro n 0028500 del 18.03.2021 come qui di seguito indicata:

- Relazione sulle integrazioni richieste dal MTE con nota 0028500 del 18.03.2021;
- Relazione sugli interventi di ripristino, restauro e compensazione ambientale;
- Rilievo fotografico;
- Confronto ortofoto 2008-2019;
- A15.5 -Studio di Impatto Ambientale – Piano di monitoraggio ambientale (revisione B);
- A.18 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo (Revisione B con cambio di titolo elaborato);
- A monitoraggio avifauna annuale *ante operam* – report finale 2020;

Analisi delle Alternative

Il proponente riporta le seguenti possibili alternative valutabili: 1. Alternativa "0" o del "non fare"; 2. Alternative di localizzazione; 3. Alternative dimensionali; 4. Alternative progettuali.

Alternativa zero: Su scala locale, la mancata realizzazione dell'impianto comporta certamente l'insussistenza delle azioni di disturbo dovute alle attività di cantiere che, in ogni caso, stante la tipologia di opere previste e la relativa durata temporale, sono state valutate mediamente più che accettabili su tutte le matrici ambientali. Anche per la fase di esercizio non si rileva un'alterazione significativa delle matrici ambientali, incluso l'impatto paesaggistico, per il quale le analisi effettuate in ambiente GIS hanno evidenziato un incremento dell'indice di affollamento poco rilevante. Ampliando il livello di analisi, l'aspetto più rilevante della mancata realizzazione dell'impianto è in ogni caso legato alle modalità con le quali verrebbe soddisfatta la domanda di energia elettrica anche locale, che resterebbe sostanzialmente legata all'attuale mix di produzione, ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili, con tutti i risvolti negativi direttamente ed in direttamente connessi.

Alternative di localizzazione: Bisogna tener presente che la scelta di localizzazione dell'impianto è stata effettuata non solo in considerazione delle caratteristiche del territorio regionale, ma anche della presenza di altri impianti esistenti/autorizzati/in via di autorizzazione e come conseguenza di ragionamenti di natura paesaggistica. Se l'area di studio fosse situata su un territorio "vergine", totalmente privo di impianti già esistenti, il layout di progetto, a parità di altre condizioni (condizioni orografiche, posizione dei punti di interesse, ecc.) avrebbe un indice di visibilità e percepibilità (VI) pari a 2,44 e un incremento dell'incidenza sul paesaggio del 100%, contro un VI pari a 2,23 e un'incidenza del 3%, ottenuti considerando la localizzazione su un territorio già contraddistinto dalla presenza di altri aerogeneratori con le medesime caratteristiche e gli stessi PdI selezionati.

Alternative dimensionali: La riduzione del numero di aerogeneratori potrebbe comportare una riduzione della produzione al di sotto di una soglia di sostenibilità economica dell'investimento. Si potrebbe manifestare, infatti, l'impossibilità di sfruttare quelle economie di scala che, allo stato, rendono competitivi gli impianti di macro-generazione. Dal punto di vista ambientale non risulterebbe apprezzabile una riduzione degli impatti, già di per sé mediamente accettabili. Di contro, l'incremento del numero di aerogeneratori sarebbe certamente positivo dal punto di vista economico e finanziario, ma si scontrerebbe con la difficoltà di garantire il rispetto di tutte le distanze di sicurezza, con un incremento dei rischi sulla popolazione. Andrebbe comunque rivalutato l'indice di affollamento, che invece oltre un certo numero di aerogeneratori potrebbe comportare un incremento percettibile dell'impatto paesaggistico.

Alternative progettuali: considerando che la tipologia di aerogeneratori previsti in progetto rappresentano la più recente evoluzione tecnologica disponibile (compatibilmente con le caratteristiche dell'area di intervento), ne deriva che l'unica alternativa ammissibile sarebbe l'ipotesi di realizzare un altro tipo di impianto da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di incremento della produzione di fonti rinnovabili cui si è precedentemente fatto cenno. Tuttavia quest'ultima ipotesi risulterebbe inaccettabile in quanto meno sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale in virtù delle caratteristiche del territorio circostante l'area di intervento, già descritte.

In particolare, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, a parità di energia elettrica prodotta, richiederebbe un incremento notevole dell'occupazione di suolo a danno delle superfici destinate all'attività agricola con ripercussioni per l'economia locale. Anche la possibilità di installare un impianto di pari potenza alimentato da biomasse non appare favorevole perché l'approvvigionamento della materia prima non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico, stante la mancanza, entro un raggio compatibile con gli eventuali costi massimi di approvvigionamento, di una sufficiente quantità di boschi. Il ricorso ai soli sottoprodotti dell'attività agricola, di bassa densità, richiederebbe un'estensione del bacino d'approvvigionamento tale che i costi di trasporto avrebbero un'incidenza inammissibile. Dal punto di vista ambientale, nell'ambito di un bilancio complessivamente neutro di anidride carbonica, su scala locale l'impianto provocherebbe un incremento delle polveri sottili, con un peggioramento delle condizioni della componente atmosfera e dei rischi per la popolazione.

2. Descrizione delle componenti di sensibilità ambientale delle aree interessate e delle componenti dell'ambiente che potrebbero avere un impatto:

- l'area di analisi è classificabile tra gli agro-ecosistemi, in cui, le dinamiche evolutive sono notevolmente disturbate dall'uomo. Nonostante si possano rilevare diversi approcci di gestione sostenibile delle risorse, peraltro richiesti all'interno delle diverse aree protette circostanti, le attività antropiche, incluse quelle agricole e zootecniche, si sono sviluppate nel medio corso del Bradano e del Basento in maniera piuttosto antagonista con quelle naturali, che si sono progressivamente frammentate ed impoverite nella composizione specifica;
- la classificazione d'uso del suolo CTR rileva una forte alternanza tra coltivi (47.9%, comprensivo di un 1.2% di aree costruite) ed aree occupate da vegetazione naturale o seminaturale (41.2%). Significativa è anche la presenza di versanti calanchivi soggetti ad erosione accelerata, la cui incidenza nel buffer di 10 km dall'impianto è di circa il 9.4%. Tra le aree coltivate prevalgono i seminativi estensivi (32.0%), diffusi un po' in tutto il buffer di analisi, ed oliveti (12.3%), questi ultimi prevalentemente concentrati attorno ai centri abitati;
- Per quanto riguarda le superfici naturali e seminaturali si evidenzia una notevole partecipazione di arbusteti e praterie (30.6%) e, tra queste, un considerevole numero di tessere sparse nel buffer di analisi occupate da steppe di alte erbe mediterranee (10.0%) e da comunità di graminacee subnitrofile mediterranee (6.8%), specie in prossimità delle aree maggiormente soggette a fenomeni erosivi. L'uso del suolo dell'area interessata dall'aerogeneratore FER A5 è correttamente rappresentato dalla CTR regionale (Regione Basilicata, 2015), che evidenzia proprio la presenza della radura;
- Gli aerogeneratori sono disposti ai margini del bosco della Montagnola, in posizione tale da non interferire con le superfici boscate, ma si trovano esclusivamente all'interno di seminativi; in un seminativo si trova anche l'aerogeneratore FER-A5, che si sovrappone in area classificata come bosco da ISPRA (2013), ma che in realtà si trova all'interno di una radura avente dimensioni superiori a 2.000 mq e, pertanto, non assimilabile a bosco.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti:

- Il proponente dichiara che gli inerti potranno essere utilizzati, previa caratterizzazione ambientale, sia per la formazione di rilevati sia per la formazione di sottofondo per strada e piazzola di montaggio. Al termine dei lavori è previsto il ridimensionamento delle piazzole di montaggio e degli allargamenti viari non necessari alla gestione dell'impianto nonché la dismissione delle aree di cantiere. Se necessario, i materiali lapidei che deriveranno da tale operazione verranno utilizzati per il ricarico delle strade e piazzole di regime, altrimenti si provvederà al conferimento a discarica secondo la normativa rifiuti; In fase di esercizio non si prevedono impatti negativi connessi con le emissioni di polvere o inquinanti poiché le attività previste, essenzialmente riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da ritenersi trascurabili.
- Il proponente dichiara che l'alterazione della qualità dei suoli si tratta di un impatto che può verificarsi solo accidentalmente a causa delle attività di cantiere, durante le quali potrebbero verificarsi: Perdita

di olio motore o carburante da parte dei mezzi di cantiere in cattivo stato di manutenzione o a seguito di manipolazione di tali sostanze in aree di cantiere non pavimentate; Sversamento di altro tipo di sostanza inquinante utilizzata durante i lavori. In proposito valgono le stesse considerazioni già fatte per la componente acqua, solo che in tal caso viene presa in considerazione l'eventualità che tali sversamenti possano contaminare il suolo. Tuttavia, in virtù della tipologia di lavori previsti e dei mezzi a disposizione, il possibile inquinamento derivante dallo sversamento accidentale di sostanze nocive può essere così classificato: Temporaneo, legato alla fase di cantiere, stimata in 12 mesi; Confinato all'interno dell'area di intervento o nei suoi immediati dintorni, in virtù delle piccole quantità di sostanze inquinanti potenzialmente coinvolte e del sistema di trattamento delle eventuali perdite; Di bassa intensità, soprattutto in virtù delle ridotte quantità potenzialmente coinvolte piuttosto che della sensibilità dei recettori che, in ogni caso, potrebbero recuperare rapidamente ai cambiamenti indotti senza particolari interventi; Di bassa vulnerabilità, in virtù del ridotto numero di ricettori potenzialmente coinvolti. Nell'eventualità in cui dovesse verificarsi una perdita dai mezzi si prevede di rimuovere la porzione di suolo coinvolta e smaltirla secondo le vigenti norme. Sebbene l'impatto sia potenzialmente basso, anche in virtù delle prescrizioni imposte dalle vigenti norme, è previsto l'utilizzo di mezzi conformi e sottoposti a costante manutenzione e controllo. Per quanto riguarda la manipolazione di sostanze inquinanti, l'adozione di precise procedure è utile per minimizzare il rischio di sversamenti al suolo o in corpi idrici.

b) in relazione all'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

- Il proponente prevede l'utilizzo di circa 7.6 ha di suolo per la realizzazione dell'impianto, di cui circa 4.2 ettari utilizzati solo in fase di cantiere e, pertanto, valutabile ai fini della stima degli impatti in questa fase. In particolare, si tratta di un'area agricola per circa il 77% con ridotti interessamenti per aree occupate da arbusteti o boschi, che in ogni caso saranno compensati con interventi di riequilibrio ecologico ed ambientale.
- L'incidenza della superficie strettamente funzionale all'attività di cantiere corrisponde a circa lo 0,02% della superficie agricola compresa entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori, l'1,6% entro il raggio di 620 m dall'area dell'impianto.
- Dal punto di vista ambientale e conservazionistico tali ambienti hanno sensibilità ecologica e fragilità ambientale variabili tra molto bassa a bassa nella gran parte dei casi (ISPRA, 2013). A conclusione della fase di cantiere, si prevede il ripristino dei 4.2 ettari soggetti ad occupazione temporanea, oltre che il rinverdimento delle scarpate delle piazzole e della viabilità di servizio, nonché interventi di riequilibrio ambientale ed ecologico.
- tra le aree agricole prevalgono nettamente i seminativi non irrigui (43,8% dell'intero buffer di analisi, nel 2018). Questa categoria, infatti, occupa attualmente 16372 ha nel buffer di analisi. Si tratta generalmente di terreni interessati dalla coltivazione di cereali autunno-vernini e colture ad essi legate nella normale rotazione colturale. L'area, infatti, è tra le maggiormente vocate a tali coltivazioni dell'ambito regionale, ultimamente spesso interessate da semine sul sodo piuttosto che da arature profonde come in passato.
- Il proponente riporta che l'impianto si trova ai margini dell'area maggiormente interessata dalla diffusione dell'olivicoltura, prevalentemente concentrata nella cintura di terreni attorno al centro abitato di Ferrandina, e le opere civili vi si sovrappongono solo per 2.100 m², pari al 2.77% dell'intera superficie utilizzata in fase di cantiere, ovvero lo 0.27% degli oliveti presenti nel buffer di 620 m dall'area dell'impianto e lo 0.005% di quelli presenti entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori. L'occupazione di parte dell'unico oliveto interferente (piuttosto rado, oltre che occupato anche da altri alberi da frutto) risulta solo temporanea e avviene sfruttando il più possibile il tracciato di una pista di servizio esistente, riducendo in tal modo l'interferenza reale a 3 sole piante di olivo, non classificabili come monumentali. In fase esecutiva sarà peraltro possibile un'ulteriore ottimizzazione, riducendo l'impatto complessivo a 2 piante di olivo, un perastro ed un noce.
- Le aree da ripristinare, attualmente occupate dai seminativi, fanno riferimento fondamentalmente alle piazzole di stoccaggio e scarpate realizzate a ridosso dei singoli aerogeneratori. In questo caso va posta, chiaramente, massima attenzione nelle operazioni legate al reimpiego del suolo. In particolare si dovrà procedere ad una attenta conservazione del topsoil che, inoltre, va seminato mediante impiego

di colture c.d. da “sovescio”, ovvero leguminose erbacee capaci di aumentare, mediante fissazione dell’azoto, la fertilità del terreno. Queste colture verranno inglobate nel suolo in quanto il loro interrimento ne garantisce un obiettivo miglioramento qualitativo;

- Durante la fase di cantiere si provvederà, tra le altre cose, ad adeguare una pista esistente che attraversa un oliveto. In questo caso si potranno in essere tutte le misure di salvaguardia delle piante esistenti poste a ridosso della pista, al fine di ridurre il rischio di eventuali danneggiamenti. Si provvederà ad evitare o perlomeno a ridurre al minimo il transito dei macchinari a meno di 1 metro, e a valutare l’area di protezione dei singoli alberi calcolata in 6 cm dal tronco per ogni cm di diametro del fusto ove si provvederà ad effettuare la potatura di ricostituzione delle chiome, finalizzata a ridurre altezza e dimensioni, favorirne l’areazione, eliminare rami e branche sovranumerari o malati, stimolarne l’attività vegetativa, modificarne la forma di allevamento (potatura di riforma); posa in opera di materiale protettivo geotessile per proteggere il suolo, a ridosso della pianta, da erosione e compattamento; apporto di 2-3 cm di compost seguito da uno strato di 5 cm di pacciamatura, Inoltre si provvederà al ripristino del suolo posto ai margini della pista;


CONSIDERATO che il proponente dichiara altresì che:

- La fase di dismissione dell’impianto non è stata presa in considerazione poiché presenta sostanzialmente gli stessi impatti legati alla fase di cantiere e, in ogni caso, è finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam;
- allo scopo di compensare l’occupazione di suolo permanente, la frammentazione indotta e le emissioni di CO₂ in atmosfera, si provvederà a realizzare un rimboschimento compensativo su una superficie valutata in 2.83.40 attualmente caratterizzata dalla presenza di seminativo. Il suolo rinveniente dalla realizzazione delle opere non verrà impiegato nella realizzazione del rimboschimento che, venendo impiantato su area seminativa ha già adeguate caratteristiche, ma utilizzato per il ripristino di una delle cave dismesse limitrofe, tra le quali sarà valutata la possibilità di intervenire sull’ex cava Ierace sita in località Macchia del Cerro nel Comune di Garaguso (MT);

CONSIDERATO E VALUTATO che:

Relativamente alla localizzazione degli aerogeneratori

- Il proponente riporta un’immagine in cui la disposizione degli stessi mostra una marginalità rispetto alle strutture boschive esistenti. Esiste comunque un effetto di interferenza che deve essere attentamente valutato, minimizzato e compensato come previsto successivamente nelle condizioni ambientali.



- Con riferimento alla posizione degli aerogeneratori, appare come non rispettata la distanza minima di sicurezza di uno di questi dalla rete viaria. Dovrà pertanto essere previsto lo stralcio o una diversa **dislocazione/ricollocazione dell'aerogeneratore FerA4** che attualmente una distanza minima di 155 m (altezza TIP) dalla *SP Ferrandina-Salandra*.

Relativamente alle componenti di Tutela dell'identità culturale del territorio

- il Proponente dichiara che nell'area interessata dall'intervento progettuale per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed architettonico (Punto 1 dell'allegato alla d.g.r. n.903/2015), si rileva che un tratto di cavidotto in agro di Salandra ricade sulla posizione del vincolo "Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato" (bene vincolato ai sensi del d.lgs. n.42/2004), sebbene il cavidotto sia collocato sotto la sede della viabilità esistente asfaltata. Inoltre in prossimità degli interventi in oggetto, ed in particolare del cavidotto esterno lungo viabilità esistente asfaltata, si rileva la presenza del bene archeologico Madonna del Monte; nello specifico il cavidotto ricompreso nel buffer di 1 km è previsto lungo il tracciato della viabilità asfaltata esistente, oltre ad essere interrato e quindi assolutamente non visibile dal suddetto bene vincolato. In relazione alle zone individuate come "aree di notevole interesse pubblico" è da annoverare come area più prossima al parco eolico la Riserva regionale "San Giuliano", la cui distanza dal sito di intervento risulta essere superiore ai 9 km in linea d'aria in riferimento agli aerogeneratori e superiore ai 4 km, sempre in linea d'aria, in riferimento alla SET, per cui l'intervento proposto non comporta interferenze dirette con la tipologia di aree protette in oggetto. Per quanto concerne le altre aree vincolate ex lege dal punto di vista paesaggistico, si è rilevata la sovrapposizione di parte del tracciato del cavidotto esterno con i seguenti corsi d'acqua o buffer di 150 m: Torrente Salandrella; Fosso dell'Acqua Bianca; Torrente il Gruso; Buffer di 150 m dal Torrente Vella. In proposito, si fa tuttavia evidenziare, che il suddetto tracciato in realtà è previsto lungo la viabilità asfaltata esistente, peraltro con completo ripristino dello stato dei luoghi ante operam. Inoltre, limitatamente al comune di Garaguso, il tracciato del cavidotto interseca in un punto il tratturo Comunale San Mauro Forte - Salandra; si sottolinea nuovamente che il tracciato del previsto cavidotto interessa la sede stradale esistente asfaltata. Da quanto sopra si evince, dunque, che tali interferenze risulteranno del tutto prive di un qualsiasi impatto paesaggistico dal momento che il cavidotto verrà realizzato completamente interrato lungo l'asse stradale esistente e, quindi, non andrà a modificare l'assetto strutturale della viabilità né il contesto paesaggistico in cui si colloca lo stesso;

Relativamente alla componente rocce di scavo e utilizzo delle terre

Il proponente nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ipotizza che non vi sia terreno in uscita dal cantiere assoggettato alla normativa rifiuti: tutti i terreni in esubero verranno utilizzati, come sottoprodotti, per “sistemazioni fondiarie” e “riprofilature” in aree limitrofe a quelle d’intervento. In particolare verranno destinati al ripristino ambientale di una cava dismessa nel comune di Garaguso (Mt). Ovviamente, ove contingenti necessità operative imponessero l’allontanamento di parte di terreno in esubero dall’area di cantiere come “rifiuto”, verrà applicata la normativa di settore in tema di trasporto e conferimento. In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del presente piano, il proponente o l’esecutore a) effettuerà il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b) redigerà, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite: 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Relativamente alle componenti suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee

Suolo = Secondo i dati della Carta Pedologica della Regione Basilicata (2006), nel buffer di analisi prevalgono i suoli delle colline argillose. Si tratta di suoli sviluppati su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa e, subordinatamente, su depositi alluvionali o lacustri. Sono a profilo moderatamente differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione; sulle superfici più erose sono poco evoluti ed associati a calanchi. Le quote sono comprese tra i 20 e i 770 m s.l.m. e l’uso del suolo è prevalentemente seminativo. Nella parte centrale, che comprende gran parte dell’area di progetto, e nelle zone nord e nord-est del buffer di analisi, si evidenzia la presenza di suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche della Fossa Bradanica. Tale tipologia di suoli si sviluppa su depositi marini e continentali a granulometria grossolana e, secondariamente, su depositi sabbiosi e limosi di probabile origine fluvio-lacustre. A sud-ovest dell’area sottoposta ad analisi, i rilievi si fanno più aspri, da moderatamente acclivi a molto acclivi, caratterizzati da un substrato di rocce sedimentarie terziarie flyscioidei (alternanza di arenarie con marne e argille). Questi suoli hanno in genere un buon drenaggio facilitato dalle condizioni morfologiche. Gli eventuali colori grigi e grigio-azzurri che talvolta vengono rilevati nei profili di ambiente collinare, sono quasi sempre di natura litocromica, e non sono collegati alla presenza di falde all’interno del suolo. Secondo la classificazione d’uso del suolo realizzata nell’ambito del progetto Corine Land Cover (EEA, 1990; 2000; 2006; 2012; 2018), nel raggio di 10 km dagli aerogeneratori si evidenzia una prevalenza delle aree coltivate, che negli ultimi 30 anni si sono, tuttavia, ridotte dal 72% del 1990 al 66% del 2018. Al contrario, i territori boscati e gli ambienti semi-naturali, hanno subito un incremento di superficie, dal 27% del 1990 al 33% del 2018. Il percorso dei cavidotti attraversa, alternativamente, suoli occupati da oliveti, boschi di latifoglie, seminativi, aree adibite al pascolo e parte del centro abitato di Montagnola. La sottostazione elettrica, invece, si colloca interamente in un’area seminativa.

Sottosuolo: Nell’ area oggetto di studio e nelle zone limitrofe affiorano, dal basso verso l’alto in ordine stratigrafico, i seguenti litotipi:

- **Argille di Gravina (Argille subappennine):** argille più o meno siltose o sabbiose di colore grigio-azzurro con fossili marini.
- **Sabbie di Monte Marano:** sabbia limosa debolmente argillosa di colore giallo ocra a luoghi rossastra a granulometria medio-fine, con intercalati: livelli sparsi di arenaria con spessori da centimetrici a decimetrici di colore dal grigiastro al giallastro; lenti ciottolose e conglomerati con spessori da decimetrici a metrici, i cui ciottoli si presentano di medie e grandi dimensioni, eterogenei, da sub-arrotondati ad appiattiti; livelli limoso-sabbiosi e infine, frequenti straterelli di calcare polverulento e concrezioni calcaree che si presentano nel complesso nodulari.
- **Conglomerati e sabbie di Serra del Cedro** composti da sabbie bruno rossastre e conglomerati poligenici.

- Conglomerato d'Irsina, con matrice sabbioso-limosa.

Il Proponente ha condotto una Campagna di Indagine Geognostica, al fine di accertare, tra le altre, le condizioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni. L'indagine è consistita in:

- n. 3 sondaggi meccanici condotti a rotazione con carotaggio continuo spinti fino a una profondità di 20 m che hanno rilevato la successione dei seguenti terreni dall'alto verso il basso:
 - 0,00-0,80 m = terreno vegetale limoso sabbioso-ciottoloso
 - 0,80-2,60 m = limo con sabbia e ciottoli;
 - 2,60- 12,20 m = alternanza di sabbia limo-ciottolosa e limo argilloso-sabbioso;
 - 12,20-20,00 m = limo argilloso.
- n. 5 campioni prelevati indisturbati sottoposti ad analisi geotecniche di laboratorio;
- n. 4 stendimenti sismici a rifrazione eseguiti sia in Onde P, sia con tecnica MASW.

In base alle risultanze della campagna di indagine e dei vari rilievi eseguiti si evince che l'area in esame da un punto di vista geologico-tecnico è idonea come terreno di fondazione per la realizzazione del parco eolico in progetto.

Le singole verifiche mostrano che i terreni di sedime delle torri eoliche, in relazione alle caratteristiche geotecniche rivenienti dalle analisi eseguite sui campioni prelevati, alle caratteristiche geometriche (pendenza), a quelle sismiche, alle condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche di contorno e all'influenza dell'opera in progetto sul versante, risultano stabili e presentano fattori di sicurezza minimi (Fs) maggiori di 1.10 limite di sicurezza imposto.


Acque superficiali e acque sotterranee

- Acque superficiali: per quanto riguarda le caratteristiche del bacino idrografico, l'area interessata dal parco eolico si trova tra gli alvei del Fiume Basento, distante circa 2 km in linea d'aria, e del Torrente Salandrella, che successivamente assume il nome di Fiume Cavone, posto a 7 km circa. Relativamente allo stato ambientale dei corsi d'acqua di ordine superiore al primo, secondo il Piano di Tutela delle Acque della Basilicata, il bacino del Basento ha uno stato ecologico ed ambientale buono, come si evince dalla tabella e dalla carta dei corpi idrici sopra riportati. Secondo le elaborazioni effettuate da ARPA Basilicata (2017), lo stato ecologico del bacino del Basento è buono. Dal punto di vista chimico, invece, si evidenziano alcune criticità nei pressi della stazione situata nel Comune di Albano di Lucania, a causa della presenza di benzo(a)pirene e PFOS.
- Dalla consultazione della documentazione sopra citata si evince che nell'area oggetto di intervento **non si rilevano corpi idrici superficiali tali da comportare il rischio di contaminazione o alterazione dello stato qualitativo**.
- Acque sotterranee: in merito alla zona del Parco Eolico in progetto, il Proponente dichiara che le caratteristiche granulometriche e litologiche degli strati superficiali permettono l'infiltrazione di acqua di precipitazione meteorica favorendo una circolazione di acqua nel sottosuolo, consentendo in tal modo l'accumulo di acqua di falda.

Dalle indagini dirette condotte emerge l'assenza di falda superficiale o tale da interferire con le opere in progetto nei primi 30 metri dal p.c. I dati di bibliografia confermano che la falda acquifera che interessa i pianori di stretto interesse, si trova a una profondità superiore ai 30 m ed è trattenuta alla base dalla formazione argillosa impermeabile. I dati disponibili su grande scala e desumibili dalla caratterizzazione condotta nell'area SIN della Valbasento (Progetto redatto da ISPRA nell'ambito del "Completamento messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, Cod. CBMT06 - SIN Val Basento") confermano che la presenza di acque sotterranee è poco probabile.

Si deduce pertanto che le attività di scavo per le fondazioni degli aerogeneratori caratterizzate da pali lunghi 10 m, non dovrebbero interferire con le falde acquifere.

Nell'elaborato A16.a10 - Carta Idrogeologica, sono evidenziati i terreni a vario grado di permeabilità, con indicazione del movimento della falda freatica lungo i versanti



Nella Figura sopra evidenziato il bacino idrografico e la posizione (in rosso) degli aerogeneratori.

- Relativamente all'alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, il Proponente dichiara che si tratta di un impatto che può verificarsi solo accidentalmente nel caso di: 1) perdita di olio motore o carburante da parte dei mezzi di cantiere in cattivo stato di manutenzione o a seguito di manipolazione di tali sostanze in aree di cantiere non pavimentate; 2) sversamento di altro tipo di sostanza inquinante utilizzata durante i lavori. Lo sversamento può avvenire direttamente nei corpi idrici, qualora ci si trovi in prossimità di un impluvio o indirettamente, per infiltrazione all'interno del suolo. Tale eventualità, che già di per sé è poco probabile, sarebbe comunque limitata alla capacità massima del serbatoio del mezzo operante, quindi a poche decine di litri, immediatamente assorbiti dallo strato superficiale e facilmente asportabili nell'immediato dagli stessi mezzi di cantiere presenti in loco, prima che tale materiale inquinante possa diffondersi nello strato aerato superficiale.

Misure di mitigazione in fase di cantiere: per ridurre l'alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee 1) Attenta manutenzione e periodiche revisioni dei mezzi, in conformità con le vigenti norme; 2) Immediata asportazione della parte di suolo eventualmente interessata da perdite di olio motore o carburante; 3) Sagomatura dei piazzali e dei fronti di scavo onde evitare ristagni; 4) Realizzazione di una rete di gestione delle acque superficiali e sistemi di sedimentazione. Per il consumo di risorsa idrica: utilizzo di acqua in quantità e periodi in cui sia strettamente necessario

L'esercizio dell'impianto non comporta conseguenze dirette, ancorché negative, poiché non è previsto l'impiego di acqua per il funzionamento degli impianti; inoltre, si prevede che le operazioni di manutenzione non possano procurare rischi significativi su tali componenti.

L'analisi e la risoluzione dei problemi geotecnici indotti dalla realizzazione delle opere (nel caso specifico essenzialmente dagli scavi e riporti, oltre alla realizzazione di fondazioni per gli aerogeneratori) costituiscono una parte essenziale del progetto in esame. In virtù di ciò, le problematiche in questione rivestono carattere unicamente progettuale, oltre che tipicamente temporaneo, e non rappresentano un elemento di criticità ambientale. D'altra parte, date le caratteristiche geotecniche dei terreni non si prevedono impatti significativi. Il possibile impatto derivante dal rischio di instabilità dei versanti può essere così classificato: 1) Temporaneo, legato ai movimenti terra previsti in fase di cantiere, stimata in 12 mesi; 2) Confinato all'interno dell'area di cantiere o nei suoi immediati dintorni, poiché eventuali piccoli fenomeni di dissesto non si propagherebbero comunque oltre tale area; 3) Di bassa intensità, soprattutto in virtù delle quantità

potenzialmente coinvolte piuttosto che della sensibilità dei recettori; 4) Di bassa vulnerabilità, in virtù del ridotto numero di ricettori potenzialmente coinvolti. Per quanto concerne la limitazione/perdita d'uso del suolo, si prevede l'utilizzo di circa 7,6 ha di suolo (senza tener conto dell'area interessata dai cavidotti, interamente riferibile a viabilità di servizio o esistente asfaltata) per la realizzazione dell'impianto, di cui 4,2 strettamente legati alla fase di cantiere (oggetto di ripristino a conclusione dei lavori) e, pertanto, valutabile ai fini della stima degli impatti in questa fase. In particolare, si tratta di un'area quasi esclusivamente agricola (una piccola parte è già occupata da viabilità interpodereale da ripristinare), corrispondente allo 0,03% della superficie agricola compresa entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori, 2,25% entro il raggio di 620 m dagli aerogeneratori. In virtù di quanto appena sopra, l'impatto può ritenersi: 1) Di lungo termine, superiore a 5 anni, ma non permanente; 2) Confinato all'interno dell'area interessata dalle attività e tale da non rimaneggiare le possibilità di utilizzo dei terreni circostanti; 3) Di bassa intensità, soprattutto in virtù della sensibilità della vegetazione interessata, in grado di recuperare rapidamente ai cambiamenti indotti anche senza particolari interventi di recupero da parte dell'uomo, piuttosto che per l'incidenza delle superfici potenzialmente coinvolte; 4) Di bassa vulnerabilità, in virtù dell'incidenza che tali superfici hanno all'interno del buffer di analisi.

Misure di mitigazione in fase di esercizio: per la limitazione/perdita d'uso del suolo 1) Ottimizzazione del layout di progetto e delle aree a servizio dell'impianto al fine di ridurre il più possibile l'occupazione di suolo ed i movimenti terra; 2) Piantumazione di specie arbustive ed arboree sulle scarpate delle piazzole definitive e/o della viabilità di progetto.

Relativamente alle emissioni in Atmosfera

- In fase di esercizio non si prevedono impatti negativi connessi con le emissioni di polvere o inquinanti poiché le attività previste, essenzialmente riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da ritenersi trascurabili. In fase di cantiere sono riconoscibili effetti derivanti dai movimenti terra per la realizzazione/sistemazione della viabilità di servizio e delle piazzole, oltre che dal transito dei mezzi di cantiere.

Sistemi di abbattimento previsti: per l'abbattimento delle polveri emesse dalle operazioni sopra descritte sono previste le seguenti misure di mitigazione: Bagnatura con acqua delle superfici di terreno oggetto di scavo e movimentazione con idonei nebulizzatori ad alta pressione. Tale sistema risulta idoneo all'applicazione in esame in quanto progettato per l'impiego in esterno e su ampie superfici. Inoltre, tale sistema garantisce bassi consumi idrici ed evita il formarsi di fanghiglia a causa di eccessiva bagnatura del materiale stesso; Bagnatura con acqua del fondo delle piste non pavimentate interne all'area di cantiere attraverso l'impiego di autocisterne. In particolare, si prevede un abbattimento pari al 90% delle emissioni. Pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere attraverso il montaggio di idonea vasca di lavaggio, onde evitare la produzione di polveri anche sulle strade pavimentate. Per i consumi di acqua legati a tali misure di mitigazione si rimanda alla sezione dedicata alla componente acqua. Ulteriori precauzioni che possono essere adottate per ridurre in concreto le emissioni di polveri sono: 1) Copertura del materiale caricato sui mezzi, che potrebbe cadere e disperdersi durante il trasporto, oltre che dei cumuli di terreno stoccati nell'area di cantiere; 2) Circolazione a bassa velocità nelle zone di cantiere sterrate; 3) Se necessario, idonea recinzione delle aree di cantiere con barriere antipolvere, finalizzata a ridurre il sollevamento e la fuoriuscita delle polveri; 4) Se necessario, sospensione delle attività di cantiere nel caso di condizioni particolarmente ventose. Per l'abbattimento delle emissioni di inquinanti da traffico veicolare: 1) Attenta manutenzione e periodiche revisioni dei mezzi, con particolare attenzione alla pulizia ed alla sostituzione dei filtri di scarico, al fine di garantirne la piena efficienza anche dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, nei limiti imposti dalle vigenti norme; 2) Ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali; 3) Spegnimento del motore durante le fasi di carico e scarico dei materiali o durante qualsiasi sosta.

Relativamente al Rumore

- Le attività di cantiere avverranno esclusivamente nel periodo di riferimento diurno, per cui non è stato preso in considerazione alcun impatto notturno con riferimento alla cantierizzazione dell'opera,

inoltre, si sono considerate le condizioni maggiormente critiche relative alla fase di costruzione delle opere civili ed alla fase di montaggio e realizzazione delle aree attrezzate previste dal progetto. Le macro-attività previste durante la cantierizzazione di un parco eolico sono sintetizzate nel seguito, con l'indicazione del livello di potenza acustica tipicamente emesso dalle macchine operatrici coinvolte. A partire da tali valori sarà possibile dimostrare che già a circa 100 m di distanza dall'area coinvolta dalle lavorazioni i valori del livello di pressione sonora risultano sempre prossimi a circa 55 dB. Considerando, inoltre, che i potenziali ricettori sono localizzati ad oltre 300/400 m dalle piazzole di montaggio dove saranno installati gli aerogeneratori, che costituiscono le aree di maggior persistenza delle attività di cantiere, è facile intuire che l'impatto generato dalle lavorazioni civili risulta del tutto trascurabile. Si può ritenere l'impatto acustico in fase di cantiere come segue: 1) Temporaneo, legato alla fase di cantiere, stimata in 12 mesi; 2) Limitato al perimetro dell'area interessata dai lavori ed ai suoi immediati dintorni, o comunque al massimo entro un raggio di poche centinaia di metri; 3) Di medio bassa intensità, soprattutto in virtù dell'intensità e diffusione delle sorgenti rumorose; 4) Di bassa vulnerabilità, in virtù del ridotto numero di ricettori potenzialmente coinvolti.

Misure di mitigazione/compensazione: per ridurre le emissioni rumorose: 1) Impiego di mezzi a bassa emissione; 2) Organizzazione delle attività di cantiere in modo da lavorare solo nelle ore diurne, limitando il concentramento nello stesso periodo, di più attività ad alta rumorosità o in periodi di maggiore sensibilità dell'ambiente circostante.

In fase di esercizio: il limite differenziale, sia relativo al periodo di riferimento diurno che notturno, risulta sempre rispettato presso tutti i ricettori investigati.

Per quanto sopra, l'impatto può ritenersi: 1) Di lungo termine, legato alla durata della fase di esercizio, superiore a 5 anni, ma non permanente; 2) Limitato al perimetro dell'area interessata dall'impianto ed ai suoi immediati dintorni; 3) Di bassa intensità, soprattutto in virtù dell'intensità e diffusione delle sorgenti rumorose, anche in virtù del rispetto dei limiti di legge; 4) Di bassa vulnerabilità, in virtù del ridotto numero di ricettori potenzialmente coinvolti. Si può quindi concludere che le attività di esercizio non alterino significativamente il clima acustico della zona e, per tale ragione, non si prevedono particolari misure di mitigazione, se non l'utilizzo di macchine con pale dal profilo seghettato e l'eventuale ottimizzazione della configurazione degli aerogeneratori per ottenere i massimi benefici tanto dal punto di vista della produzione quanto dal punto di vista dell'attenuazione delle emissioni rumorose. Tutti gli accorgimenti progettuali sono finalizzati ad assicurare il rispetto dei massimi standard di qualità acustica.

Per quanto riguarda la protezione della biodiversità e degli habitat

Per quanto concerne le aree ricomprese nel sistema ecologico funzionale territoriale (Punto 2 dell'allegato alla d.g.r. n.903/2015), si evidenziano attraversamenti del cavidotto (su viabilità esistente) all'interno di superfici boscate lungo il reticolo idrografico e la presenza di parte del cavidotto all'interno del buffer di 500 m in aree caratterizzate dalla presenza di alberi monumentali (Roverella in loc. Il Padre).

Gli aerogeneratori sono disposti ai margini del bosco della Montagnola, in posizione tale da non interferire con le superfici boscate, ma si trovano esclusivamente all'interno di seminativi; in un seminativo si trova anche l'aerogeneratore FER-A5, che si sovrappone in area classificata come bosco da ISPRA (2013), ma che in realtà si trova all'interno di una radura avente dimensioni superiori a 2.000 mq e, pertanto secondo il proponente, non assimilabile a bosco.

Il possibile impatto può ritenersi: 1) Temporaneo, legato ai movimenti terra previsti in fase di cantiere, stimata in 12 mesi; 2) Limitato al perimetro dell'area interessata dai lavori o dei suoi immediati dintorni. Per quanto riguarda le emissioni di polveri e gas serra, infatti, i livelli sono tali da non alterare significativamente la qualità dell'aria nella zona di cantiere e nelle zone circostanti. Lo stesso dicasi per le possibili perdite di sostanze pericolose dai mezzi di cantiere, per quanto già valutato nell'ambito delle altre matrici ambientali; 3) Di bassa rilevanza nei confronti della sensibilità dei ricettori, vista la presenza di aree con sensibilità ecologica e

fragilità ambientale alta rispettivamente sul 12.8% e sul 13.7% nel raggio di 10 km, assenti però nel raggio di 620 metri (ISPRA, 2013). Peraltro, va considerato che la portata delle possibili alterazioni è trascurabile al di fuori delle aree direttamente interessate dai lavori (già valute nel precedente paragrafo) e si esaurisce al termine delle operazioni di cantiere senza interferire con le limitrofe aree sensibili; 4) Di bassa rilevanza anche nei confronti della vulnerabilità, poiché gran parte della area è antropizzata o comunque sottoposta ad alterazione antropica, incluso il bosco della Montagnola. Di conseguenza il numero di elementi di flora e fauna potenzialmente interessati, per quanto visto sopra, è limitata al massimo a poche limitate aree poste negli immediati dintorni del lotto di interesse. Non sono previste particolari misure di mitigazione, oltre a quelle già previste specificatamente per ridurre le alterazioni su aria, acqua e suolo, nonché quelle per mitigare e compensare la sottrazione di habitat. Per il disturbo alla fauna, il proponente: In fase di cantiere il possibile disturbo alla fauna può essere dovuto a: 1) Incremento della presenza antropica; 2) Incremento della luminosità notturna dell'area; 3) Incremento delle emissioni acustiche. Per quanto riguarda il primo punto non si rilevano criticità in virtù dell'attuale destinazione d'uso dell'area, che è già quotidianamente caratterizzata dalla presenza e dal transito di numerose persone e mezzi, impegnati nelle attività agricole o nelle vicine aree estrattive o industriali. Per quanto riguarda la luminosità notturna, non sono prevedibili significativi impatti, poiché l'eventuale installazione di apparecchi di illuminazione necessari per far fronte alla necessità di sorveglianza e controllo non comporterebbe rilevanti alterazioni delle condizioni di luminosità notturna, in virtù della presenza di impianti di illuminazione privati a servizio delle vicine attività agricole. Con riferimento alla rumorosità, si tratta certamente dell'azione di disturbo più significativa. L'incremento di pressione antropica sull'ambiente, durante la fase di cantiere, può essere come di seguito sintetizzato: 1) Temporaneo e legato al periodo di esecuzione dei lavori, stimato in circa 12 mesi; 2) Confinato all'interno dell'area di cantiere o nei suoi immediati dintorni; 3) Di bassa intensità sulla fauna locale, considerato che determina un incremento delle emissioni acustiche percepibile da parte degli animali solo entro un ambito in cui sono presenti prevalentemente specie antropofile o tolleranti la presenza dell'uomo. Entro il raggio di 2/300m dagli aerogeneratori, comunque, le attività di cantiere non esercitano più alcun disturbo; 4) Basso dal punto di vista della vulnerabilità delle specie presenti, rientranti, per quanto rilevato in precedenza, prevalentemente nella c.d. categoria delle specie antropofile o tolleranti la presenza umana e, pertanto, meno sensibili all'antropizzazione dell'area. Sulla base delle considerazioni espresse finora, al fine di ridurre il possibile impatto, seppure già basso, si prevede di limitare le attività maggiormente rumorose nei periodi di maggiore sensibilità delle specie (ad esempio nel periodo di nidificazione dell'avifauna). Non sono previsti ulteriori interventi o misure di mitigazione, se non quelle già previste per altre componenti ambientali.

Misure di mitigazione/compensazione:

Sottrazione di habitat per occupazione di suolo: Rinverdimento scarpate ripristino uso del suolo ante operam sulle piazzole ed aree di stoccaggio temporanee. Interventi di compensazione ambientale e riequilibrio ecologico. Per le altre misure di mitigazione si rimanda in proposito, alle misure di mitigazione proposte per le altre componenti ambientali per il ripristino di: seminativi, oliveti, macchia mediterranea, filari alberati e alberi isolati, boschi e rinverdimento delle aree a margine delle infrastrutture funzionali alla fase di esercizio.

Interventi di compensazione ambientale: seminativo compensativo e rimboschimento compensativo.

Disturbo alla fauna: Riduzione delle attività nei periodi di maggiore sensibilità della fauna, ad esempio durante il periodo di nidificazione degli uccelli più sensibili.

L'incremento di pressione antropica sull'ambiente, durante la fase di cantiere, può essere come di seguito sintetizzato: 1) Di lungo termine, superiore a cinque anni, ma non permanente; 2) Confinato all'interno del buffer di 150/200 metri dagli aerogeneratori; 3) Di bassa intensità sulla fauna locale, considerato che determina un incremento delle emissioni acustiche percepibile da parte degli animali solo entro un ambito in cui si rifugiano o nidificano prevalentemente specie antropofile. Entro il raggio di 150-200 m dall'area occupata dall'impianto, infatti, ci sono habitat di elezione per il foraggiamento di diverse specie di uccelli, ma sono molto limitati quelli utilizzabili ai fini della nidificazione di specie sensibili ai livelli di rumore simulati. Non si rilevano particolari criticità per il rifugio di animali terrestri sensibili; Basso dal punto di vista della vulnerabilità delle specie presenti, rientranti, per quanto rilevato in precedenza, prevalentemente nella c.d. categoria delle specie antropofile o tolleranti la presenza dell'uomo e, pertanto, meno sensibili all'antropizzazione dell'area. Sulla base delle considerazioni espresse finora, non sono previsti interventi o misure di mitigazione differenti da quelle già previste per altre componenti ambientali. Il rinverdimento delle scarpate delle piazzole e della viabilità di progetto con specie erbacee ed arbustive favorisce le capacità radiative della fauna nell'area di intervento.

In fase di esercizio le alterazioni prese in considerazione sono dovute essenzialmente ad occupazione di suolo per: 1) Presenza delle piazzole definitive a servizio degli aerogeneratori; 2) Mantenimento della viabilità di servizio indispensabile per raggiungere le piazzole e consentire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli aerogeneratori. In proposito, si prevede di occupare circa 3.4 ettari di suolo per l'esercizio dell'impianto. Si tratta, in particolare, di un'area agricola per quasi l'80%, con ridotti interessamenti per aree occupate da arbusteti o boschi. In proposito, anche in virtù della loro funzione ecologica, sono stati quantificati specifici interventi di riequilibrio ecologico ed ambientale in modo da compensare adeguatamente le superfici boscate o ad esse assimilabili interessate. Nel complesso, l'incidenza della superficie strettamente funzionale alla fase di esercizio corrisponde a circa lo 0.02% della superficie agricola compresa entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori, lo 0.2% entro il raggio di 620 m dall'area dell'impianto. Dal punto di vista ambientale e conservazionistico tali ambienti hanno sensibilità ecologica e fragilità ambientale variabili tra molto bassa a bassa nella maggior parte dei casi (ISPRA, 2013), sebbene l'incidenza reale sia in realtà molto più bassa perché la viabilità di servizio in aree boscate sfrutta prevalentemente tracciati esistenti, eventualmente da adeguare. Fa eccezione solo il tratto di viabilità tra FER-A e FER-A2, adeguatamente compensato. L'impatto può ritenersi: 1) Di lungo termine, superiore a 5 anni, ma non permanente; 2) Confinato all'interno dell'area interessata dalle attività e tale da non rimaneggiare le possibilità di colonizzazione/frequenziazione dei terreni circostanti; 3) Dal punto di vista della sensibilità delle risorse interessate dall'alterazione, media, in virtù dell'interessamento di habitat naturali o semi-naturali, pur caratterizzati dalla presenza di specie di interesse conservazionistico non particolarmente elevato; sfruttando il più possibile i tracciati e le infrastrutture esistenti; 4) Dal punto di vista del numero di elementi vulnerabili, l'impatto agisce comunque su un numero di elementi di flora e fauna limitato, e prevalentemente tra quelli che non presentano particolare interesse conservazionistico o tolleranti il disturbo antropico. In sostanza, l'intervento comporta alterazioni mediamente rilevanti della flora, della fauna e degli ecosistemi, tali da comportare comunque una non troppo significativa riduzione della biodiversità dell'area.

Misure di mitigazione/compensazione:

L'utilizzo, per quanto possibile, di piste a servizio dei mezzi agricoli già presenti nell'area, come nel caso del tratto di viabilità nei pressi dell'aerogeneratore FER-A5; Il rinverdimento con specie arbustive ed arboree lungo le scarpate delle piazzole definitive e della viabilità di servizio che, in qualità di elementi lineari caratterizzati da elevata naturalità, favoriscono le capacità radiative della fauna nel territorio di riferimento; La realizzazione di interventi di compensazione ambientale e riequilibrio ecologico consistenti nella realizzazione di un impianto con specie arboree e arbustive in area limitrofa, tale da incrementare i livelli di naturalità e biopotenzialità rispetto all'attuale destinazione, incrementando il livello dei servizi ecosistemici offerti. Per quanto sopra, l'impatto si può ritenere nel complesso sostanzialmente annullato.

Per il disturbo alla fauna, il proponente in fase di esercizio identifica che il possibile disturbo alla fauna può essere dovuto a: 1) Incremento della presenza antropica; 2) Incremento della luminosità notturna dell'area; 3) Incremento delle emissioni acustiche.

Nel caso di specie di avifauna: alcuni fattori locali contribuiscono a rendere meno sensibile il rischio, già di per sé basso, ovvero: 1) Il layout dell'impianto non prevede, in aggiunta agli aerogeneratori già presenti nell'area, la disposizione degli aerogeneratori su lunghe file, in grado di amplificare significativamente l'eventuale effetto barriera, ma piuttosto raggruppata permettendo una minore occupazione del territorio e circoscrivendo gli effetti di disturbo ad aree limitate (Campedelli T., Tellini Florenzano G., 2002); 2) La distanza tra gli aerogeneratori è almeno pari a 500 metri, con uno spazio utile (tenendo conto dell'ingombro delle pale) pari ad almeno 350 metri, facilitando la penetrazione all'interno dell'area anche da parte dei rapaci senza particolari rischi di collisione (già con uno spazio utile di 100 m si verificano attraversamenti); inoltre tale distanza agevola il rientro dopo l'allontanamento in fase di cantiere e di primo esercizio riducendo al minimo l'effetto barriera; La tipologia di macchina prescelta per la realizzazione dell'impianto in questione prevede l'utilizzo di turbine a basso numero di giri. Va inoltre sottolineato che all'aumento della velocità del vento, non aumenta la velocità di rotazione della pala e che, qualora il vento raggiungesse velocità eccessive, un sistema di sicurezza fa "imbardare" la pala ed il rotore si ferma. Tale rotazione, molto lenta, permette di distinguere perfettamente l'ostacolo in movimento e permette agli uccelli di evitarlo. 3) L'impianto si trova inoltre a sufficiente distanza dalla più vicina ed importante area umida della regione (Ramsar), ovvero la ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento – Ferrandina Scalo, posta ad oltre 6 km, oltre che dalle aree protette limitrofe. In proposito, Clarke (1991), indica in 300m la distanza minima di rispettare nei confronti delle aree protette, che nel caso di specie risulta abbondantemente rispettata; 4) In linea con uno studio condotto nella

parte nord orientale della Basilicata (Londi G. et al., 2009), l'area prossima all'impianto eolico in progetto, non è interessata da un flusso migratorio di rapaci particolarmente notevole sia come abbondanza sia come composizione specifica, con pochi elementi di interesse; 5) Per quanto concerne la componente svernante la scarsità di osservazioni, sia come numero di specie che come numero di individui in merito alla componente dei rapaci, non suggerisce, per la zona oggetto di studio, un ruolo strategico per lo svernamento di questi gruppi ornitici. Inoltre per il periodo non riproduttivo le specie sono meno legate a particolari porzioni di territorio, potendo compiere spostamenti più ampi per ispezionare il territorio ai fini trofici. Nelle giornate invernali con condizioni meteorologiche avverse, è possibile che i predatori dalle ampie capacità di spostamento come i rapaci, si spingano verso aree a minor altitudine dove la caccia delle prede sia facilitata. Nel complesso risulta non particolarmente rilevante anche la popolazione svernante di altre specie di uccelli. 6) Per quanto riguarda le specie legate ad ambienti umidi, le maggiori criticità sono legate, ovviamente, all'idrografia del territorio. Le anzidette specie, infatti, utilizzano coste e fiumi per i loro spostamenti (anche migratori) (Regione Toscana, 2004). Nel caso in esame, si rileva una sostanziale compatibilità con la disposizione degli aerogeneratori, in virtù di una sufficiente distanza degli stessi da corpi idrici di significativo interesse (come evidenziato anche nello studio a supporto della baseline) e della già citata capacità di adattamento progressiva dell'avifauna; 7) Per quanto riguarda la componente nidificante dell'avifauna, maggiormente sensibile poiché più legata al territorio, anche nella ipotesi che si registri un calo della densità di nidificazione, come rilevato da Janss G. et al. (2001), ipotesi non confermata da altre numerose fonti di letteratura, nel raggio di 620 metri dalle turbine ci sono habitat di elezione per il foraggiamento di diverse specie di uccelli, ma sono molto limitati quelli utilizzabili ai fini della nidificazione di specie di particolare interesse conservazionistico. Leddy K.L. et al. (1997) indicano in 180 metri la distanza oltre la quale non si rileva più alcun effetto; Everaert et al. (2002) in Belgio hanno riscontrato una distanza minima dai generatori di 150-300 metri entro cui si registra un certo disturbo per le specie acquatiche e per i rapaci. Sulla base di quanto evidenziato sinora, nell'ipotesi che siano applicabili al caso di specie i tassi riportati da Janss (2000) e Winkelman (1992), l'impatto potenziale risulterebbe pari a circa 0.18-0.54 collisioni all'anno, 0.36-1.08 collisioni di rapaci all'anno, di cui solo una parte (al momento difficilmente quantificabile) di specie di interesse conservazionistico.

Lo studio di monitoraggio dell'avifauna condotto nel periodo gennaio - dicembre 2020, ha permesso di rilevare che l'area è caratterizzata da una buona ricchezza specifica, con abbondanza di specie tipiche e più comuni degli ambienti con presenza di coltivi, frutteti minori, prato pascolo, seminativi e aree ecotonali bosco/prato. Dallo studio, inoltre, si può dedurre che nell'area sono presenti un gran numero di coppie nidificanti e non si sono riscontrati problemi legati alla fruizione del territorio e/o all'antropizzazione della zona. Contemporaneamente, si può ipotizzare un'incidenza minima legata alla costruzione del parco eolico, che non si sovrappone sulle rotte migratorie principali; la spaziatura tra torri e accorgimenti atti a rendere maggiormente percepibili le pale dall'avifauna, non dovrebbero assolutamente influire sulla biodiversità.

In particolare, per l'impianto in esame si ritiene utile l'adozione delle seguenti misure di mitigazione: 1) L'applicazione di bande trasversali di colore rosso su almeno una delle tre pale, per consentire l'avvistamento delle stesse da parte dei rapaci da maggior distanza, (recenti studi in Norvegia hanno dimostrato che dipingere una pala di nero riduce del 72% le collisioni). Tale misura di mitigazione è già prevista per l'impianto in progetto, anche in virtù delle disposizioni per la segnalazione degli ostacoli verticali per la navigazione aerea (peraltro è già stata avviata apposita pratica presso ENAC ed ENAV); 2) Realizzazione di un punto di alimentazione artificiale per i rapaci necrofagi (Carnaio) per la durata del monitoraggio post-operam; è ampiamente dimostrata l'utilità dei carnai (I CARNAI PER LA CONSERVAZIONE DEI RAPACI. Gazzetta Ambiente 2:1-144. Edizioni Alpes Italia, Roma) sia per quanto riguarda il sostentamento delle specie nidificanti (Capovaccaio e nibbi) sia per alcune specie migratrici (Falco di palude e Nibbio bruno), che durante le migrazioni stagionali, a causa della stanchezza per i lunghi spostamenti, frequentano i carnai per alimentarsi. Il carnaio inoltre, è un'utile azione per mantenere lontane dal parco eolico le specie necrofaghe, riducendo così il rischio di collisione con le pale durante i voli di ricerca di cibo. Dall'immagine seguente è possibile desumere un'ipotesi localizzativa di tale carnaio; 3) Installazione di cassette nido per piccoli falchi (ed es. per il Gheppio). Dall'immagine seguente sono desumibili alcune ipotesi di localizzazione di tali cassette nido; 4) Isolamento delle linee elettriche per evitare l'elettrocuzione con in cavidotti (Cicogne e rapaci di grosse dimensioni come il Nibbio reale, Biancone e il Capovaccaio, sono spesso vittime del fenomeno dell'elettrocuzione). In proposito si evidenzia che il cavidotto di collegamento MT dell'impianto è completamente interrato, così come il cavo di collegamento in AT alla cabina Terna. Per le altre opere elettriche (stazione utente) saranno adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'elettrocuzione dell'avifauna.

Per quanto riguarda popolazione & salute umana

Fermo restando il rispetto di tutte le misure di mitigazione e controllo previste nell'ambito delle specifiche componenti ambientali analizzate, che possono avere effetti positivi anche nei confronti della salute pubblica, i possibili impatti valutabili per questa componente sono i seguenti:

- Emissione di polveri ed inquinanti in atmosfera;
- Alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- Emissioni di rumore;
- Incidenti connessi con la caduta di carichi sospesi o comunque posti in alto.
- Per quanto riguarda il primo punto, il proponente osserva che l'alterazione della qualità dell'aria per effetto delle emissioni di polveri ed inquinanti durante la fase di cantiere è bassa, anche in virtù delle misure di mitigazione ipotizzate, e pertanto anche nei confronti della salute umana. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione dedicata all'atmosfera.
- Stesso discorso vale per l'alterazione della qualità delle acque (cfr. sezione dedicata all'acqua, cui rimanda per ulteriori dettagli).
- Per quanto concerne i rischi di incidente connessi con la caduta di carichi si impone l'uso di tutti i dispositivi di sicurezza e modalità operative per ridurre al minimo il rischio di incidenti con ovvia conformità alla legislazione vigente in materia di sicurezza nei cantieri.
- Per quanto riguarda il rumore non si prevedono particolari impatti, considerata la natura strettamente temporanea delle emissioni rumorose, che in ogni caso sono attribuibili al transito dei mezzi di cantiere.
- Il P.I.E.A.R. della Regione Basilicata (l.r. n.1/2010 e ss. mm. e ii.) impone una serie di requisiti che hanno l'obiettivo di rendere un parco "sicuro" per le popolazioni che risiedono e frequentano l'area di intervento. In particolare gli aspetti contenuti nel Piano che intervengono sulla componente qui analizzata sono:
 - o Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite d'ambito urbano ex l.r. n.23/99 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di *shadow flickering* in prossimità delle abitazioni, e comunque non inferiore a 1000 metri;
 - o Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica, di *shadow flickering*, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza massima della pala, o 300 metri (nel caso di specie gli aerogeneratori FER A1 e FER A2 hanno un'altezza complessiva di 175 m, tutti gli altri di 200 m);
 - o Distanza minima dagli edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di *shadow flickering*, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 300 metri;
 - o Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti e comunque non inferiore a 300 metri;
 - o Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
 - o Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
 - o Distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 m;
- Per quanto concerne il primo punto, la distanza minima risulta abbondantemente rispettata, a differenza di quanto emerso dall'analisi ex d.g.r. n.903/2015, che però prevede buffer più ampi (cfr. sezione dedicata agli aspetti paesaggistici). Per quanto riguarda le abitazioni non è stata rilevata la presenza di fabbricati classificati come tali a livello catastale entro il buffer di 500 m dagli aerogeneratori. Tra gli altri edifici, è stata verificata invece la coerenza tra quelli utilizzabili a fini agricoli in funzione dell'attuale stato di manutenzione ed il buffer di 300 metri, che risulta rispettato.

Impatti in fase di cantiere:

Il proponente riporta che durante la fase di cantiere saranno possibili disturbi alla viabilità connessi all'incremento di traffico dovuto alla presenza dei mezzi impegnati nei lavori. Tale incremento di traffico sarà

totalmente reversibile e a scala locale, in quanto limitato al periodo di esercizio e maggiormente concentrato nell'intorno dell'area d'intervento. Per quanto sopra, gli impatti sulla viabilità possono ritenersi: 1) Temporaneo, legato alla fase di cantiere, stimata in 12 mesi; 2) Con effetti prevedibili poco oltre gli immediati dintorni dell'area interessata dai lavori, ovvero alla viabilità locale. Per quanto riguarda gli effetti sulla viabilità sovralocale, peraltro prossima all'area di intervento, gli effetti sono del tutto trascurabili, anche in virtù dell'ottimizzazione dei percorsi; 3) Di bassa rilevanza nei confronti della sensibilità della viabilità interessata, adeguata al flusso di mezzi stimato; 4) Di media rilevanza nei confronti della vulnerabilità, in virtù della vicinanza con i centri abitati di Banzi e Palazzo San Gervasio, i cui residenti potrebbero risentire temporaneamente di maggiori, seppur accettabili, volumi di traffico. Per le attività di cantiere sarà sfruttata per gran parte la viabilità locale esistente, già caratterizzata dal transito di mezzi pesanti ed agricoli. Come misure di mitigazione è prevista l'installazione di segnali stradali lungo la viabilità di servizio ed ordinaria, l'ottimizzazione dei percorsi e dei flussi dei trasporti speciali e l'adozione delle prescritte procedure di sicurezza in fase di cantiere.

Il proponente ipotizza che per la realizzazione dell'impianto possano essere impiegati 35 addetti a tempo pieno, tra operai e tecnici. Alcune mansioni sono altamente specialistiche e, pertanto, si ritiene meno probabile l'impiego di manodopera locale, a differenza di operazioni quali la realizzazione di piste di servizio, piazzole, attività di sorveglianza, che invece sono compatibili con un significativo numero di imprese e/o personale locale. In ogni caso, l'impegno richiesto, pur se non sufficiente a garantire, di per sé, stabili e significativi incrementi dei livelli di occupazione locali, è comunque POSITIVO.

Fermo restando il rispetto di tutte le misure di mitigazione e controllo previste nell'ambito delle specifiche componenti ambientali analizzate, che possono avere effetti positivi anche nei confronti della salute pubblica, i possibili impatti valutabili per questa componente sono i seguenti: 1) Emissione di polveri ed inquinanti in atmosfera; 2) Alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 3) Emissioni di rumore; 4) Incidenti connessi con la caduta di carichi sospesi o comunque posti in alto. Per quanto riguarda il primo punto, si è già avuto modo di osservare che l'alterazione della qualità dell'aria per effetto delle emissioni di polveri ed inquinanti durante la fase di cantiere è bassa, anche in virtù delle misure di mitigazione ipotizzate, e pertanto anche nei confronti della salute umana. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione dedicata all'atmosfera. Stesso discorso vale per l'alterazione della qualità delle acque, data la natura, la durata e la portata degli effetti associabili a tale componente, come già osservato nella sezione dedicata all'acqua, cui si rimanda per ulteriori dettagli. Anche per quanto riguarda il rumore non si prevedono particolari impatti, considerata la natura strettamente temporanea delle emissioni rumorose, che in ogni caso sono attribuibili al transito dei mezzi di cantiere. Per quanto concerne i rischi di incidente connessi con la caduta di carichi sospesi o comunque posti in alto, si impone l'uso di tutti i dispositivi di sicurezza e modalità operative per ridurre al minimo il rischio di incidenti con ovvia conformità alla legislazione vigente in materia di sicurezza nei cantieri.

Impatti in fase di esercizio:

per quanto concerne l'occupazione, il proponente ipotizza l'impiego di aziende e personale locale per prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non altamente specialistiche (per le quali le aziende che gestiscono gli impianti sono dotate di una propria struttura interna). In ogni caso, l'impegno richiesto, pur se non sufficiente a garantire, di per sé, stabili e significativi incrementi dei livelli di occupazione locali, è comunque POSITIVO.

Per quanto riguarda la salute pubblica, In proposito, il proponente fa riferimento al P.I.E.A.R. della Regione Basilicata (l.r. n.1/2010 e ss. mm. e ii.) impone una serie di requisiti che hanno l'obiettivo di rendere un parco "sicuro" per le popolazioni che risiedono e frequentano l'area di intervento. In particolare gli aspetti contenuti nel Piano che intervengono sulla componente qui analizzata sono: 1. Fenomeni di interazione tra i campi E.M. che si generano nelle diverse componenti dell'impianto e le popolazioni residenti e/o frequentanti l'area del parco. 2. Fenomeni di ombreggiatura intermittente (shadow flickering) nei confronti dei fabbricati abitati/frequentati; 3. Distanza reciproca tra le torri e i fabbricati abitati/frequentati presenti nell'area del parco, in virtù di rischi legati alla possibile rottura di organi rotanti; 4. Fenomeni legati alle interferenze da rumore soprattutto in fase di esercizio nei confronti dei fabbricati abitati/frequentati.

Impatto elettromagnetico: come è possibile desumere dalla relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico, nel caso in esame le problematiche maggiori si hanno a causa della presenza dei cavidotti interrati che collegano i 2 sottocampi in cui è suddiviso lo schema elettrico del parco (non sono previste linee aeree a 150 kV). Si tratta, in particolare, di cavi di minima sezione, per i quali: • le tratte sono, per la

maggioranza dei casi, costituite da singole terne a trifoglio, • le potenze trasportate non sono particolarmente elevate: il sottocampo 1 trasporterà circa 18 MW, il sottocampo 2 circa 16 MW. Dunque, è possibile affermare che, già al livello del suolo, sulla verticale del cavo si determina una induzione magnetica inferiore a 3 μT e pertanto non è necessario stabilire alcuna fascia di rispetto (art. 7.1.1 CEI 106-11).

Fenomeni di ombreggiatura intermittente (*shadow flickering*): al fine di verificare la presenza e l'intensità del fenomeno dello *shadow flickering* indotto dal parco eolico in progetto sono state effettuate una serie di simulazioni con software dedicato. In definitiva, si tratta di fenomeni: 1) limitati nello spazio, in quanto relativi solo a due edifici molto prossimi; 2) episodici durante l'anno e localizzati all'alba o al tramonto; 3) di breve durata nel corso della giornata, in quanto ciascun edificio è interessato solo per un breve periodo; 4) limitati come intensità, dal momento che la luce del sole, in condizioni di alba o tramonto, risulta di intensità modesta e, quindi, è modesta anche la variazione dovuta allo *shadow flickering*. Alla luce di quanto sopra esposto, in corrispondenza dei suddetti ricettori, potrà essere prevista, di concerto con i proprietari dell'immobile, come intervento di mitigazione, la piantumazione di barriere sempreverdi (normali siepi di recinzione) al fine di ridurre e/o annullare completamente il fenomeno in oggetto e di eliminare completamente qualunque disturbo indotto. È comunque utile sottolineare che, a vantaggio di sicurezza, le simulazioni effettuate sono state eseguite in condizioni non realistiche, ipotizzando che si verificano contemporaneamente le condizioni più sfavorevoli per un determinato ricettore potenzialmente soggetto a *shadow flickering*, ovvero concomitanza dei seguenti fattori: assenza di nuvole o nebbia, rotore frontale ai ricettori, rotore in movimento continuo, assenza di ostacoli, luce diretta ecc.

Rischi derivanti da organi rotanti: Appare evidente che, durante il funzionamento dell'impianto, il più grande rischio per le persone possa essere dovuto alla caduta di oggetti dall'alto. Queste cadute possono essere dovute a: • pezzi di ghiaccio formati sulla pala; • rottura accidentale di pezzi meccanici in rotazione. Per ciò che concerne la prima tipologia di evento, vista la latitudine dell'area di progetto, la sua probabilità si può considerare praticamente nulla. È stata posta l'attenzione sul danno che potrebbe essere provocato da elementi rotanti in caso di rottura con particolare riferimento alla gittata massima di tali frammenti. Le pale dei rotori di progetto sono realizzate in fibra di vetro rinforzato con materiali plastici quali il poliestere o le fibre epossidiche. L'utilizzo di questi materiali limita, sino a quasi annullare la probabilità di distacco di parti meccaniche in rotazione: anche in caso di gravi rotture le fibre che compongono la pala la mantengono di fatto unita in un unico pezzo (seppure gravemente danneggiato). In ogni caso, sulla base delle valutazioni condotte nella relazione sulla rottura degli organi rotanti la distanza di sicurezza è pari meno di 200 metri, conformemente alle disposizioni del piano energetico, il cui rispetto è stato già verificato in precedenza.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E CRONOPROGRAMMA

Implementazione del monitoraggio della componente rumore: Il campionamento verrà effettuato attraverso il rilievo dei parametri sopra definiti in postazioni fisse (cfr. schede di sintesi) per un arco temporale minimo sufficiente a determinare i livelli di rumorosità diurno e notturno con un minimo di 30 min per ogni ricettore e condizione di funzionamento. La strumentazione che verrà adottata per i rilievi acustici, soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme IEC 60651/2000 - IEC 60804/2000. La catena di misura verrà controllata prima e dopo ogni ciclo di misura con calibratore di classe 1 secondo la Norma IEC 942:1988. Il monitoraggio del livello di rumore verrà effettuato sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno; i rilievi in corrispondenza dei punti di misura P1 e P2, posti a nord-est dell'area di indagine, avverranno per tutta la vita utile dell'opera con frequenza triennale, al fine di verificare eventuali alterazioni e avere un confronto diretto tra misure in progetto e in esercizio. Lo strumento impiegato rileva e memorizza i livelli sonori con tutte le costanti di tempo normalizzate (*Fast, Slow, Impulse, Picco, Massimo e Minimo*), consentendo una lettura diretta del livello equivalente (L_{eq}) non solo come valore globale pesato (A), ma anche come traccia del suo andamento temporale e di quello relativo ad ogni banda di 1/3 d'ottava. I rilievi vengono acquisiti nella memoria interna del fonometro e successivamente scaricati su personal computer e analizzati con l'ausilio di software specifici, con i quali è possibile "depurare" le rilevazioni dagli eventi sonori occasionali estranei ai fenomeni acustici in esame. Sono state inoltre individuate ulteriori postazioni di misura della componente rumore, ovvero P3 tra gli aerogeneratori FER A2 e FER A3, P4 lungo la strada provinciale Ferrandina-Salandra e P5 tra FER A5 e FER A6 per le quali non sono previste misurazioni in continuo. Bisogna specificare che i punti di misura individuati potrebbero subire modifiche in funzione di eventuali esigenze riscontrate in seguito. Cronoprogramma di dettaglio componente rumore: Ante operam si prevede un monitoraggio della componente rumore funzionale alla predisposizione dello Studio Previsionale Acustico e

successivamente, al fine di validare i risultati del predetto Studio, si prevede un ulteriore monitoraggio, in una stagione diversa da quella nella quale sono stati effettuati i rilievi acustici contenuti nello studio previsionale. In fase di cantiere si prevede un monitoraggio della componente rumore con frequenza bimestrale in corrispondenza dei 5 punti identificati nelle schede di sintesi. In fase di esercizio si prevede un monitoraggio della componente rumore con frequenza triennale in corrispondenza dei 5 punti identificati nelle schede di sintesi, durante tutta la vita utile dell'impianto stimata in 25 anni, alternando le stagioni nelle quali verranno effettuate le misurazioni.

Implementazione del monitoraggio della componente avifauna e chiroteri: In linea con quanto già effettuato per componente avifauna in fase ante operam, si prevede di implementare un monitoraggio basato su operazioni di mappatura, stazioni di ascolto e definizione di transetti lineari. In fase di cantiere ed in fase di esercizio, si utilizzeranno gli stessi punti di monitoraggio individuati per le fasi ante, al fine di verificare eventuali alterazioni nel tempo e nello spazio e di monitorare l'efficacia delle mitigazioni e compensazioni previste. I punti di monitoraggio considerati quindi saranno gli stessi esaminati per la redazione dello studio di inquadramento su avifauna e chiroteri; in ogni caso tali punti di osservazione e transetti potranno eventualmente subire modifiche qualora i rilevatori lo ritengano opportuno. Le attività saranno condotte in ogni caso coerentemente con le metodologie proposte da ANEV, Osservatorio nazionale eolico e fauna e Legambiente (2012), WWF Italia (2009), nonché GIRC (2014) per i chiroteri e MITO (2000) per l'avifauna.

Per quanto riguarda l'avifauna, i parametri oggetto di monitoraggio sono i seguenti: 1) Ricchezza (R): numero di specie registrate. Si tratta di un parametro indicativo del grado di complessità e diversità di un ecosistema; 2) Abbondanza o Densità: consistenza numerica delle diverse specie; 3) Dominanza (π_i): rapporto tra il numero di individui di ciascuna specie ed il numero totale di individui componenti la comunità ($\pi_i = n_i/\Sigma n$, dove n_i = numero di individui della specie i -esima e Σn = numero di individui di tutte le specie); 4) Rapporto non Passeriformi/Passeriformi (nP/P): rapporto tra il numero di specie di non Passeriformi e di Passeriformi; 5) Indice di diversità Shannon-Wiener H' ; 6) Stima del tasso di mortalità da collisione contro gli aerogeneratori (solo in fase di esercizio).

Nel caso dei chiroteri saranno effettuate le seguenti elaborazioni: 1) Numero di contatti/ora rilevati; 2) Numero totale di specie rilevate; 3) Indice di diversità Shannon-Wiener H' ; 4) Stima del tasso di mortalità da collisione contro gli aerogeneratori (solo in fase di esercizio). Per quanto riguarda l'avifauna, si prevede di effettuare, in coerenza con quanto già svolto in fase ante operam, le seguenti attività: 1) Punti di ascolto (passeriformi nidificanti); 2) Osservazioni a vista (rapaci stazionari/migratori e grandi veleggiatori); 3) Transetti invernali (avifauna svernante); 4) Ricerca siti di nidificazione di rapaci diurni rupicoli e arboricoli; 5) Rilievi avifauna notturna; 6) Ricerca delle carcasse sul terreno circostante gli aerogeneratori (solo in fase di esercizio). Per i dettagli sulle attività di cui ai primi cinque punti si può far riferimento a quanto già riportato nello studio di impatto ambientale e nel report di monitoraggio annuale ante operam.

Con riferimento, invece, alla ricerca delle carcasse, si prevede di operare all'interno di due fasce di terreno adiacenti ad un asse passante per il centro della torre ed orientato perpendicolarmente alla direzione del vento dominante o alla linea di crinale. Nell'area campione l'ispezione sarà eseguita lungo transetti lineari, distanziati tra loro di circa 30 m e lunghezza pari a due volte il diametro del rotore, di cui uno coincidente con l'asse principale e gli altri ad esso paralleli. Il posizionamento dei transetti è tale da coprire una superficie della parte sottovento di dimensioni superiori al 30-35% rispetto a quella sopravvento.

Per quanto riguarda i chiroteri si prevede di operare secondo le seguenti modalità: 1) Ricerca ed ispezione di siti rifugio; 2) Rilevamenti bioacustici mediante *bat-detector*; 3) Ricerca delle carcasse sul terreno circostante gli aerogeneratori (solo per la fase di esercizio). Con riferimento alla ricerca delle carcasse, come per l'avifauna, si prevede di effettuare indagini all'interno di un'area di circa 200x200 metri (ridotti fino a 100 nel caso di condizioni orografiche incompatibili). Nelle aree parzialmente interessate dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva naturale, si prevede di restringere l'area di indagine a quella interessata da vegetazione erbacea o assente e di valutare i risultati in percentuale. Durata e frequenza dell'attività di monitoraggio: per quanto riguarda l'avifauna, si è concluso il monitoraggio annuale ante operam, pertanto si prevede di completare le attività con un monitoraggio in fase di cantiere, di durata corrispondente a quella dei lavori, ed un monitoraggio in opera, di durata triennale, a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Per quanto riguarda i chiroteri, saranno attivate le attività di monitoraggio per la fase ante operam (1 anno), in corso d'opera (durata corrispondente a quella dei lavori) e post operam (tre anni, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto). Bisognerà monitorare anche il modo in cui le singole specie individuate

utilizzano lo spazio aereo nei pressi degli aerogeneratori, per ogni contatto visivo sarà rilevata l'altezza di volo suddividendo l'orizzonte in tre fasce: Fascia A, nella porzione inferiore della torre, al di sotto della minima altezza occupata dalle pale durante la loro rotazione; Fascia B, quella compresa tra la minima e l'altezza massima occupata dalle pale durante la loro rotazione, in cui è possibile l'impatto degli uccelli con le pale; Fascia C, al di sopra dell'altezza massima della pala. Per ogni specie osservata e avvistata sarà stimata l'altezza di volo A-B-C.

VISTO e CONSIDERATO che:

- il quadro di contesto ambientale basato su analisi Google Earth dell'area interessata dal Parco Eolico Montagnola, per il posizionamento di 6 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW;

TENUTO CONTO:

Dall'analisi dei potenziali impatti ambientali del progetto, esaminati in relazione all'allegato V parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai fattori dell'art. 5, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 sopra richiamati;

- delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati di seguito riportate:
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale acquista con nota prot. MATTM/2020/0062530 del 07/08/2020;
- Dipartimento Ambiente ed energia - Regione Basilicata acquista con nota prot. MATTM/2020/0100486 del 02/12/2020;
- Comune di Ferrandina acquista con nota prot. MATTM/2020/010530 del 15/12/2020
- Dr Pietro Bitonti acquista con nota prot. MATTM/2020/0103949 del 11/12/2020 e con nota prot. MATTM/2021/0054908 del 24/05/2021

VALUTATO che:

Con riferimento agli elaborati progettuali, alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché delle caratteristiche dell'impatto potenziale e alle linee guida in materia di VIA e/o di settore:

L'analisi ha evidenziato che l'intervento progettuale:

In relazione all'Area IBA:

- non ricade nella perimetrazione e né nel buffer di 200 m di nessuna Area Naturale Protetta Nazionale e Regionale, delle Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria - SIC, delle Zone di Protezione Speciale – ZPS. In particolare, l'area umida della regione (Ramsar), ovvero la ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento – Ferrandina Scalo è posta ad oltre 6 km.
- non ricade nella perimetrazione di nessuna Area I.B.A. In particolare l'Important Bird Area più vicina - IBA 138 "Bosco della Manfredara" – si trova ad oltre 8 km.
- non ricade nella perimetrazione di aree di connessione (di valenza naturalistica).
- non ricade in siti dell'Unesco.

In relazione alla compatibilità sulla base dei vincoli paesaggistici:

- non ricade in prossimità e né nel buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- non ricade in prossimità e né nel buffer di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 D.Lgs. 42/04);
- non ricade in prossimità e né nel buffer di 100 m di immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e di Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04); La distanza da aree di interesse pubblico (area di San Giuliano) è pari a 7.5 km;
- non ricade in prossimità e né nel buffer di 100 m di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04);
- non ricadono tutti gli aerogeneratori in prossimità e né nel buffer di 100 m da Tratturi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- i centri abitati di Ferrandina, Grottole e Salandra, si trovano ad una distanza di circa 5 km e la frazione di Montagnola – appartenente a Salandra – a poco meno di 4 km;
- le aree occupate da oliveti (l'impianto interessa solo temporaneamente un'area decisamente ridotta e pari a 2.100 m², ovvero lo 0.27% degli oliveti presenti nell'area interessata dall'impianto e lo 0.005% entro il raggio di 10 km dagli aerogeneratori);

In relazione alle acque superficiali e sotterranee

- non ricade in aree a pericolosità idraulica (AP e MP) del PAI e pericolosità geomorfologica (PG3) del PAI (con l'eccezione di un tratto di cavidotto, ma su strada esistente), che sono a distanza di oltre 5 km;
- le indagini geologiche condotte dal Proponente non hanno rilevato interferenze delle previste fondazioni con le acque di falda. Tuttavia risultano necessari ulteriori approfondimenti.

In relazione all'impatto visivo:

- gli aerogeneratori del progetto sono disposti con inter-distanze di almeno 3 diametri lungo la direzione perpendicolare a quella prevalente, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida 2010.
- non ricade nel raggio di 10 km dai Coni Visivi.

In relazione all'impatto sul territorio antropizzato:

- è rispettata la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (punto 5.3. lett. b). L'altezza massima degli aerogeneratori è pari a 155 m (ovvero poco meno di un 1 km), mentre gli aerogeneratori più vicini e distano oltre 4.7 km in linea d'aria dai Comuni di Castello Uggiano e 7,5 km dall'area di San Giuliano (ex art.136 del d.lgs. 42/2004).

In relazione alle terre e rocce da scavo:

- La CTVA con richiesta di integrazione prot.0001193.09.03.2021, aveva evidenziato come dalla documentazione agli atti, non era chiaro se il Proponente intendesse considerare le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, con il riutilizzo all'interno del cantiere, ai sensi dell'art. 24 del DPR n:120 del 2017 oppure "sottoprodotto" ai sensi dell'art 4 dello stesso DPR. ed in particolare si specificava: "il Proponente dovrà indicare, in modo inequivocabile, quali dei due riferimenti normativi intende applicare, producendo di conseguenza: il piano di utilizzo ai sensi dell'Art. 9 del DPR 120/2017 con la documentazione prevista dall'allegato 5 dello stesso DPR, oppure un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» integrato della documentazione prevista dall'art 24, comma 3. Si chiarisce che nel caso si intenda produrre un Piano di Utilizzo ai sensi dell'art.9 del DPR 120/2017 la trasmissione del piano di utilizzo comprensivo di tutte le attività previste dall'allegato 5 dello stesso DPR dovrà avvenire prima della conclusione del procedimento.

Nel caso si produca un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, esso dovrà contenere quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, e successivamente in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 4 dell'art 24 del DPR 120/2017”.

- Il documento aggiornato dal Proponente non chiarisce quanto richiesto, poiché vengono prese in considerazione entrambe le soluzioni: a) come riutilizzo nel sito di produzione b) come sottoprodotto con il conferimento presso una cava dismessa nel comune di Garaguso (Mt) ai fini del ripristino ambientale.
- L'aggiornamento del Piano sulle terre e rocce da scavo non ha prodotto il Piano di utilizzo ai sensi dell'allegato 5 (art.9 del DPR n°120 del 2017), comprensivo della caratterizzazione, da trasmettere prima della conclusione del procedimento, rimandando tali attività ad almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Pertanto il Piano prodotto è da considerarsi, quale Piano Preliminare redatto ai sensi dell'art 24 del DPR n°120 del 2017 e di conseguenza nel caso che dalla caratterizzazione le terre e rocce da scavo risultino conformi ai requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n°152 del 2006 con il solo riutilizzo nel sito di produzione e l'eventuale esubero trattato come rifiuto e destinato prioritariamente ad impianti autorizzati al recupero.

In relazione alla Salute pubblica e al rischio incidenti:

- la distanza minima è pari a 155 m (altezza TIP), mentre tutti gli aerogeneratori di progetto sono ad oltre 300 m dalle strade provinciali esistenti nell'area, in particolare sono presenti: la *SP Ferrandina-Salandra*, con la sola eccezione dell'aerogeneratore FerA4 che è posizionato a meno di 100 mt. dalla sede stradale della stessa strada.

Complessivamente l'impatto sulla salute pubblica è classificabile come segue:

- Temporaneo, legato alla fase di cantiere, stimata in 12 mesi;
- Limitato al perimetro dell'area interessato dai lavori ed ai suoi immediati dintorni, poiché connesso con il raggio d'azione degli impatti su altre matrici ambientali;
- Di bassa intensità, poiché indirettamente legato ad impatti diretti su altre matrici ambientali già valutati trascurabili o bassi ed in ogni caso tenendo conto che i valori emissivi sono coerenti con le vigenti norme che, nel caso del rumore, prevedono delle deroghe in caso di attività temporanee di cantiere;
- Di bassa rilevanza nei confronti della vulnerabilità, in virtù della favorevole collocazione dell'impianto in area agricola, peraltro già interessata dal transito quotidiano di mezzi agricoli.

In relazione all'impatto elettromagnetico

- Il D.P.C.M. 08/07/03 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti“ (GU n. 200 del 29/08/03) ai sensi della L. Q. 36/01, art. 4 comma 2, fissa i limiti di esposizione per la protezione della popolazione dai campi elettrico e magnetico ed il valore di attenzione e l'obiettivo qualità dell'induzione magnetica generati a 50 Hz dagli elettrodotti. La relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico fatta dal proponente riporta che le problematiche maggiori si hanno a causa della presenza dei cavidotti interrati che collegano i 2 sottocampi in cui è suddiviso lo schema elettrico del parco (non sono previste linee aeree a 150 kV). Il sottocampo 1 trasporterà circa 18 MW, il sottocampo 2 circa 16 MW. Il Proponente afferma quindi che, già al livello del suolo, sulla verticale del cavo si determina una induzione magnetica inferiore a 3 μ T e pertanto non è necessario stabilire alcuna fascia di rispetto (art. 7.1.1 CEI 106-11).

VALUTATE E CONSIDERATE

le potenziali criticità relative alle componenti di cui sopra e conseguentemente la necessità di:

- i) mettere in essere tutte le misure possibili per minimizzare ogni possibile impatto sull'avifauna e altri vertebrati, incluso utilizzo di pala nera (e.g., Chiroterofauna) [cfr: Gaultier et al. (2020) *Bats and Wind Farms: The Role and Importance of the Baltic Sea Countries in the European Context of Power Transition and Biodiversity Conservation*. Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 10385–10398; Hein & Schirmacher (2016). Impact of wind energy on bats: a summary of our current knowledge, *Human–Wildlife Interactions* 10(1):19–27];
- ii) monitorare nel tempo gli effetti sulla fauna selvatica (avifauna e altri vertebrati) al fine di poter verificare l'efficacia delle misure di mitigazione messe in essere per un monitoraggio di almeno 5 anni (e non tre come attualmente previsti) eventualmente rinnovabili previo parere positivo della CTVA;
- iii) attuare misure atte a compensare le eventuali perdite di avifauna e eventualmente da altri vertebrati;
- iv) effettuare un monitoraggio acustico atto a minimizzare le attività di inquinamento acustico legato alla realizzazione o manutenzione/funzionamento dell'impianto;
- v) garantire la conservazione ed il ripristino della coltre superficiale al fine di conservare anche la parte organica (humus) presente superficialmente;
- vi) da un calcolo sommario, senza contare le superfici necessarie ad adeguamenti stradali, il proponente prevede di **alterare 24.000 mq di ambiente naturale (2.4 ha)**. Appare pertanto necessario attuare un intervento di compensazione. Tali interventi devono essere effettuati seguendo procedure internazionali al fine di garantire il "ripristino" ambientale per una superficie boschiva pari al doppio della superficie coperta dagli aerogeneratori e relativi accessi aggiuntivi rispetto alla rete viaria esistente. La superficie nella quale occorre ripristinare l'area boschiva è quindi pari a 5 ettari da effettuarsi nell'area interessata e/o prossima (per non avere una perdita netta di servizi ecosistemici).
- vii) minimizzare l'impatto determinato dalle piazzole provvisorie e definitive riducendo al max a un'area 10x10 m la loro superficie;
- viii) minimizzare l'impatto di piste/strade sia per il cantiere sia per l'esercizio dell'impianto evitando ogni forma di asfaltatura e impermeabilizzazione e lasciando sempre sentieri con ghiaia;
- ix) assicurare la massima stabilità idrogeologica dell'area di interesse anche con interventi di sistemazione geomorfologica, ove necessari, per la mitigazione del rischio di dissesti o cedimenti;
- x) minimizzare l'impatto dei materiali di risulta e delle opere necessarie al cantiere;
- xi) ripristinare l'iniziale altimetria dei luoghi;
- xii) assicurare il presidio idraulico in corrispondenza delle nuove viabilità da realizzare;
- xiii) assicurare la totale sicurezza rispetto al rischio da campi elettromagnetici;
- xiv) ridurre al minimo possibile la produzione e lo spargimento di polveri o emissioni derivanti dalle attività di cantiere.
- xv) prevedere piano di dismissione e LCA di tutte le componenti utilizzate per l'opera.
- xvi) assicurare il rispetto delle distanze da centri abitati, singole abitazioni, aree di pregio e rete viaria.

Tutto ciò Accertato, Considerato e Valutato, in base alle seguenti risultanze dell'istruttoria,

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono esaustivamente riportate quale motivazione del presente provvedimento

parere favorevole circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa del progetto, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito impartite:

Condizione ambientale n.1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Fase precedente la cantierizzazione
Ambito di applicazione	Aspetti ecologici, ambientali e monitoraggi
Oggetto della condizione ambientale	<p>a) <u>Avifauna e altri vertebrati (e.g., Chiroterri)</u>: il Proponente dovrà produrre un Report relativo al monitoraggio avifaunistico e chiroterologico secondo l'approccio BACI (<i>Before After Control Impact</i>), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento “<i>Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna</i>” (ISPRA, ANEV, Legambiente) ex ante (prima dell'avvio dei lavori)</p> <p>b) <u>Dovrà analogamente produrre un Report per il monitoraggio degli impatti in corso d'opera</u> (al termine dei lavori) esercizio con documentazione fotografica e video ad alta risoluzione di tutta l'area interessata dai lavori, sia ex ante, sia ex post.</p> <p>c) Qualora nel monitoraggio ante operam siano individuati effetti di cumulo, diretto o indiretti, il Proponente dovrà attuare tutte le ulteriori mitigazioni necessarie a evitare ogni possibile impatto diretto o indiretto sulle componenti vulnerabili.</p> <p>d) Il monitoraggio ambientale intensivo dovrà essere relativo a tutte le componenti faunistiche di interesse (a partire dall'avifauna ma non limitato ad essa, ovvero includere mammalofauna, erpetofauna etc) dovrà essere avviato un anno prima dell'inizio dei lavori e proseguire per la durata di attività dell'opera.</p> <p>e) Dovranno essere messe in essere tutte le misure utili a minimizzare o eliminare l'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate (come da risultanze del monitoraggio).</p> <p>f) Dovranno essere messe in essere per tutta la durata misure compensative di ripopolamento dell'area <u>rispetto alle perdite causate</u> dall'impatto degli aerogeneratori e traffico viario (ripopolamento avifauna e altri vertebrati per effetto di impatto con aerogeneratori o incidenti stradali, come determinato dal monitoraggio).</p> <p>g) Rumore: il Proponente dovrà realizzare un piano ex ante di monitoraggio acustico, secondo le modalità e luogo di installazione determinati da ARPA Basilicata, ante operam e con il controllo della stessa ARPA ex post. Tale piano dovrà anche prevedere tutte le e mitigazioni del caso e dell'eventuale piano di contenimento acustico. Tale monitoraggio in continuo dovrà proseguire durante i lavori e al termine degli stessi presso delle masserie più prossime per valutare gli effetti del rumore.</p> <p>h) <u>Viabilità</u>: dovranno essere messi in opera sistemi per minimizzate la possibilità di incidenti con la fauna selvatica;</p> <p>i) Dovrà essere predisposto <u>un piano ex anta dettagliato della rete stradale</u> di accesso all'area che includa sia la viabilità esistente, quella durante il cantiere e quella in esercizio. Il piano dovrà essere sottoposto a approvazione preventiva da parte della scrivente commissione.</p> <p>j) Il Piano di monitoraggio ambientale così implementato e dettagliato in ogni aspetto, una volta concordato con ARPA Basilicata, dovrà essere inviato al MiTE per la verifica di ottemperanza, prima dell'inizio dei lavori.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Ante Operam/Corso Opera/Esercizio

Condizione ambientale n.1	
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata (verifica e approvazione della documentazione prodotta dal proponente)

Condizione ambientale n. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Fase precedente la cantierizzazione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali, indagini geologiche e salute
Oggetto della prescrizione	<p>il Proponente:</p> <p>a) Dovrà prevedere lo stralcio o la diversa dislocazione/ricollocazione dell'aerogeneratore FerA4 ad una distanza minima è pari a 155 m (altezza TIP) dalla <i>SP Ferrandina-Salandra</i>.</p> <p>b) Devono essere utilizzate pale di ultima generazione che minimizzino le emissioni di rumori e vibrazioni e che facilitino il loro smantellamento e/o sostituzione. Tutta la progettazione finale dovrà tener conto del LCA per la possibilità di <i>repowering</i> (o <i>reblading</i>) anche in tempi non decennali.</p> <p>c) dovrà presentare uno studio di compatibilità geologica e geotecnica integrativo, verificando opportunamente gli effetti in termini di stabilità geomorfologica e acque di falda prima dell'inizio dei lavori. Lo studio dovrà includere una serie di sondaggi in tutti i siti ove sono previste le allocazioni dei plinti di sostegno degli aerogeneratori, che vadano fino alla profondità eventuale della falda e comunque non inferiori a 20 m (in assenza di falda), onde verificare con certezza la litostratigrafia dei terreni e l'eventuale presenza di falde acquifere in ogni sito previsto per l'installazione dell'aerogeneratore. Ciò dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori, in fase di progettazione esecutiva.</p> <p>d) Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni previsti, dovrà essere acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico.</p> <p>e) Gli esiti delle attività eseguite e gli accorgimenti che si intendono adottare per evitare impatti sulla risorsa idrica, dovranno essere trasmessi al MiTE per approvazione e all'ARPA Basilicata per conoscenza, prima dell'avvio dei lavori.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata (verifica e approvazione della documentazione prodotta dal proponente)

Condizione ambientale n. 3	
Macrofase	CORSO D'OPERA
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Componenti/fattori ambientali, vegetazione
Oggetto della condizione ambientale	<p>Il Proponente dovrà soddisfare con attenzione e massimo scrupolo le seguenti condizioni ambientali:</p> <p>a) Terre e rocce da scavo: il Proponente, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare richiesta di autorizzazione redatto secondo le specifiche del DPR 120/2017;</p> <p>b) Suolo e coltri superficiali: il Proponente dovrà garantire la conservazione ed il ripristino della coltre superficiale che dovrà essere riposizionata sulle superfici una volta eseguiti i lavori, in modo da garantire la conservazione della parte organica presente superficialmente.</p> <p>c) Il Proponente, al termine del cantiere, dovrà ripristinare l'habitat naturale presente precedentemente in condizioni di naturalità con restauro ecologico relativo alle componenti biotiche, inclusa la flora (con germoplasma di provenienza locale certificato o appositamente raccolto) che sono andati eventualmente persi nel corso dei lavori. Per ogni attività di ripristino ambientale e restauro ecosistemico, dovrà essere inclusa una documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza. Il restauro dovrà essere attuato secondo le procedure internazionali della <i>Society for Ecological Restoration</i>;</p> <p>d) il Proponente dovrà realizzare tutti gli interventi di mitigazione proposti nel SIA. I singoli interventi di mitigazione previsti dallo SIA dovranno essere portati in verifica di ottemperanza.</p> <p>Tutti gli aerogeneratori dovranno essere dotati di pala nera (e non rossa come indicato) per ridurre gli impatti potenziali con i rapaci, ottimizzando l'uso di fibra di carbonio per migliorarne lo smaltimento a fine ciclo (LCA) e utilizzando ogni migliore tecnologia per minimizzare l'inquinamento acustico;</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata (verifica e approvazione della documentazione prodotta dal proponente)

Condizione ambientale n. 4	
Macrofase	CORSO D'OPERA
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Componenti/fattori ambientali, Suolo e sottosuolo

<p>Oggetto della condizione ambientale</p>	<p>Il Proponente, in tutte le fasi di lavorazione del cantiere, dovrà, dandone prova documentale per tramite di relazioni tecniche supportate da documentazione video-fotografica, soddisfare tutte e integralmente le seguenti prescrizioni:</p> <p>e) Le piazzole provvisorie e definitive a servizio degli aerogeneratori dovranno essere realizzate con materiale inerte di origine naturale e permeabile escludendo l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti (bitume, calcestruzzo o altro) di dimensioni non superiori a quelle attualmente esistenti.</p> <p>f) ridurre al minimo la produzione di rumori e lo spargimento di polveri derivanti dagli scavi e dai rintocchi;</p> <p>g) gli interventi di miglioramento ed adeguamento dei collegamenti stradali, <u>non potranno prevedere allargamenti dell'attuale sede stradale</u>. Per gli adeguamenti viari di carattere provvisorio, alla chiusura del cantiere il Proponente dovrà provvedere al ripristino delle morfologie dei luoghi preesistenti gli interventi;</p> <p>h) le strade necessarie ai nuovi collegamenti previsti dal progetto dovranno essere realizzate con materiale inerte di origine naturale, permeabile, escludendo l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti (bitume, asfalto, calcestruzzo o altro);</p> <p>i) Al termine dei lavori tutti gli scavi dovranno essere tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione d'acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;</p> <p>j) Qualora non riutilizzato, il materiale di risulta dovrà essere conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.</p> <p>k) Tutte le opere devono essere realizzate senza compromettere la stabilità delle opere circostanti e in modo da non ostacolare gli interventi previsti;</p> <p>l) siano attuati gli interventi di restauro ecologico consistenti anche nella messa a dimora di impianti arborei e arbustivi identica per composizione specifica a quella pre-esistente e circostante. La superficie complessiva rimboschita dovrà essere almeno il doppio della superficie boschiva persa; dovrà essere posta particolare attenzione anche alle coltivazioni arboree presenti, minimizzando gli impatti e compensando, con interventi da concordare con i produttori, eventuali situazioni di incompatibilità inevitabili.</p> <p>m) Il proponente dovrà prevedere tutti gli interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;</p> <p>n) nell'ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere e del le aree di pertinenza senza pregiudicare in alcun modo la naturalità ed equilibrio ecosistemico dell'area interessata.</p> <p>o) Qualora siano previsti, nella realizzazione della sottostazione elettrica (sita in località C. Vaccarizza), impianti per il trattamento di reflui ed impianti per il trattamento di acque meteoriche, questi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali;</p> <p>p) al termine dei lavori si ripristinino l'iniziale altimetria dei luoghi;</p>
--	---

	<p>q) tutte le basi degli aerogeneratori (plinti con diametro previsto pari di 23 m) devono essere, ove possibile, minimizzate in estensione e devono essere coperte da coltre erbosa prima dell'avvio dell'esercizio di attività degli stessi. La coltre erbosa deve essere opportunamente mantenuta nel tempo per restituire la massima naturalità possibile ai luoghi e ridurre il rischio di collisione dei rapaci con le pale.</p>
--	--

Condizione ambientale n. 4	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	ARPA Basilicata (verifica e approvazione della documentazione prodotta dal proponente)

Condizione ambientale n. 5	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase di dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della condizione ambientale	<p>Il Proponente, al termine del ciclo di vita dell'opera, o prima di un eventuale <i>repowering</i>, dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisporre un piano di decommissioning degli aerogeneratori prima dell'inizio dei lavori e dovrà prevedere, oltre a quanto necessario da un punto di vista operativo: b) definire in apposito rapporto le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, lasciando inalterato l'habitat creatosi alla base delle strutture; c) prevedere interventi di restauro ecologico attivo dell'habitat esistente precedentemente all'impianto attuandoli secondo le procedure internazionali della <i>Society for Ecological Restoration</i>; d) prevedere interventi di rimozione dei plinti almeno fino a 2 m di profondità per permettere la piena ricostituzione e rigenerazione del profilo del suolo.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera.
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**